Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 novembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 20 NOVEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Frosinone.

(2738)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Latina.

(2739)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 20 NOVEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75:

Officine Morando, società per azioni, in Asti: Estrazione di obbligazioni.

RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino: Obbligazioni « 5,50 % - 1962/1987 » sorteggiate il 5 novembre 1984.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1968/1988 » sorteggiate il 30 ottobre 1984.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1967/1987 » sorteggiate il 30 ottobre 1984.

Inter american development bank (Banca interamericana di sviluppo), in Washington: Obbligazioni « 6 % - 1966 » sorteggiate il 24 ottobre 1984.

M.M. - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973/1988 » sorteggiate l'8 ottobre 1984.

Mondial express, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1974 » sorteggiate il 12 ottobre 1984.

Mondial express, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 16 % - 1978 » sorteggiate il 12 ottobre 1984.

Mondial express, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 20 % - 1980 » sorteggiate il 12 ottobre 1984.

Roscom, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni « 20 % - 1983/1993 ».

Cecchi Renato, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1984.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1984.

Officine padane, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1976/1990 » sorteggiate il 23 ottobre 1984.

Tessiture di Nosate e San Giorgio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 9 % - 1977/1986 » sorteggiate il 5 ottobre 1984.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni « Città di Genova 5,50 % - 1961 » sorteggiate il 3 ottobre 1984.

Comune di Milano: Obbligazioni « Città di Milano 7 % - 1972/1992 » sorteggiate il 22 ottobre 1984.

Comune di Milano: Obbligazioni « Città di Milano 7 % - 1973/1993 » sorteggiate il 22 ottobre 1984.

Comune di Milano: Obbligazioni « Città di Milano 10 % - 1976/1988 » sorteggiate il 22 ottobre 1984.

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973/1988 » sorteggiate il 6 novembre 1984.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1984.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Estrazione di obbligazioni.

Sardalegnami, società per azioni, in Sassari: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1984.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade 5,50 % - 1963/1988 » sorteggiate il 6 novembre 1984.

Profilmec, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1984.

Igino Mazzola, società per azioni, in Marano Lagunare: Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1984.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Errata-corrige all'avviso S-12457 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 208 del 30 luglio 1984.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, mercoledì 21 novembre 1984, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la formazione dell'elenco previsto nell'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

Conseguentemente, la seduta già convocata (con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984) per il 21 novembre 1984, alle ore 11, per la discussione della relazione della commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'art. 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 336/VIII (Atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza), è rinviata alle ore 16 dello stesso giorno.

(6222)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1984, n. 781.

Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'ufficio ANAS per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria con sede in Cosenza.

Sono istituite altresì le sezioni staccate di Salerno e Reggio Calabria alle dirette dipendenze dell'ufficio medesimo.

L'ufficio è assimilato ai compartimenti della viabilità ANAS di cui alla tabella A annessa alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed adempie, lungo l'autostrada ed i relativi raccordi, a tutte le incombenze attribuite dalle vigenti leggi agli organi periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 2.

All'ufficio anzidetto vengono mantenute le seguenti competenze:

1) l'autostrada SA-RC;

2) le aste di raccordo o le tratte di strade costruite o migliorate dall'ufficio medesimo che servono da collegamento tra gli svincoli autostradali e le strade statali o le strade di grande comunicazione;

3) la strada di grande comunicazione Paola-Cosenza-Crotone limitatamente alla tratta Cosenza-Crotone;

4) la strada di collegamento tra lo svincolo autostradale Grimaldi-Altilia e l'abitato di Colosimi.

Art. 3.

E' autorizzata la variazione in aumento di una unità, con funzione di capo compartimento di seconda classe, della tabella X, quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3, valutato in lire 15 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1984 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 782.

Organizzazione e gestione dell'officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'organizzazione e la gestione dell'officina ortopedica dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Vigorso di Budrio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 14 luglio 1983;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'organizzazione e la gestione dell'officina sopra citata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1984;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'officina ortopedica dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sita in Vigorso di Budrio, assume la denominazione di « Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici per gli infortuni sul lavoro », in seguito chiamato centro.

Il centro provvede, oltre che allo studio, sperimentazione, produzione, collaudo e riparazione, anche all'applicazione ed all'addestramento all'uso di protesi e di presidi ortopedici, non solo per gli invalidi del lavoro ma anche per gli invalidi assistiti dalle unità sanitarie locali.

L'attività dell'officina ortopedica potrà essere svolta anche presso istituendi laboratori od officine periferiche dipendenti funzionalmente ed amministrativamente dal centro medesimo.

Art. 2.

Il centro è classificato come unità organica dell'INAIL, gestita, in considerazione della peculiarità del servizio espletato, con una particolare autonomia, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Al centro è addetto, oltre al personale con rapporto disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, anche personale con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato.

Art. 3.

Il centro è organizzato in una direzione amministrativa, che coordina anche i servizi di assistenza sanitaria necessari, ed in una direzione tecnica che, oltre alle attività di propria competenza, coadiuva la direzione amministrativa per le materie specificate negli articoli seguenti.

Art. 4.

Il dirigente amministrativo preposto al centro è il responsabile dell'attività del centro stesso. Il presidente dell'INAIL può delegargli la rappresentanza legale dell'Istituto per tutto quanto concerne l'attività del centro.

Il dirigente preposto alla direzione tecnica è nominato, su proposta del direttore generale, dal consiglio di amministrazione dell'INAIL tra personalità aventi requisiti di alta professionalità nella materia specifica ed è assunto con rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo di categoria.

Art. 5.

La direzione amministrativa provvede alla seguenti attività:

1) servizi amministrativi di carattere generale, di economato, di gestione patrimoniale;

2) servizio sociale;

3) gestione del personale, sia a rapporto di impiego pubblico sia con rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo di categoria, ivi comprese le assunzioni del personale a contratto collettivo, entro i limiti e sulla base di criteri fissati dal comitato esecutivo dell'INAIL, e la modificazione ed estinzione dei relativi rapporti di lavoro;

4) attività amministrativo-contabile concernente l'approvvigionamento dei mezzi e materiali necessari per la produzione delle protesi e dei presidi ortopedici nonché la loro cessione;

5) gestione delle attività di soggiorno presso il centro degli invalidi e dei loro eventuali accompagnatori;

6) rapporti con le altre unità organiche dell'INAIL;

7) rapporti con le unità sanitarie locali e con le regioni e in genere con enti o persone estranee all'INAIL;

8) coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria.

Art. 6.

La direzione tecnica provvede alle seguenti attività:

1) studio dei materiali necessari per la costruzione delle protesi e dei presidi ortopedici;

2) studio per la costruzione di nuove protesi e presidi ortopedici;

3) costruzione ed applicazione nonché riparazione degli stessi;

4) addestramento degli invalidi all'uso delle protesi e dei presidi ortopedici;

5) collaudo delle protesi e dei presidi ortopedici, dei componenti prima della loro messa in opera, degli ausiliari per la deambulazione e delle carrozzelle, anche per conto di enti italiani e stranieri;

6) perizie tecniche e su materiali anche per conto di organismi esterni all'INAIL;

7) studio e applicazione pratica in materia di bioingegneria;

8) gestione dell'archivio della documentazione scientifica e fotografica;

9) predisposizione ed elaborazione dei programmi di attività tecnica e ricerca scientifica dei quali è responsabile;

10) predisposizione di relazioni scientifiche su problemi generali e su casistica;

11) attività di collegamento tecnico-scientifico con università, centri di ricerca, organizzazioni del settore, nazionali ed internazionali, sulla base delle direttive formulate ai sensi del successivo art. 9;

12) collaborazione con la direzione amministrativa per l'organizzazione e la partecipazione a corsi e manifestazioni scientifiche.

Art. 7.

In considerazione anche dei rapporti di convenzione stabilitisi con le unità sanitarie locali, sono organizzate presso il centro, ai fini della sperimentazione, applicazione e collaudo delle protesi e dei presidi ortopedici e dell'addestramento degli invalidi al loro uso, le attività sanitarie, ausiliarie sanitarie e fisiochinesiterapiche, cui sovraintende un medico con incarico di coordinatore professionale.

Per l'organizzazione dei servizi e delle attività di cui sopra l'INAIL è autorizzato ad assicurare, in base alle normative in vigore, il personale necessario.

Art. 8.

Le direttive di massima in merito ai programmi di studio e sperimentazione delle protesi e in genere all'attività scientifica del centro vengono presentate dal direttore generale dell'INAIL, su proposta del direttore tecnico, al consiglio di amministrazione ed attuate nei limiti degli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio.

Per l'individuazione ed elaborazione dei programmi, compresi i rapporti con enti italiani e stranieri, ove lo ritenga necessario, il direttore generale dell'INAIL si avvale del parere di una commissione tecnico-scientifica presieduta dallo stesso o da un dirigente generale delegato e composta da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità designati dalle amministrazioni di provenienza, nonché da un professore ordinario di clinica ortopedica-traumatologica, da un professore ordinario di psicologia generale e da un docente universitario di bioingegneria, designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Della commissione di cui al comma precedente fanno parte, altresì, un coordinatore medico della direzione generale dell'INAIL, il medico che sovraintende alle attività sanitarie del centro, il direttore tecnico ed il direttore amministrativo del centro, che assicurerà anche i servizi di segreteria. La commissione, qualora lo ritenga necessario e per particolari materie, può proporre al direttore generale di avvalersi anche della consulenza di altri esperti. La commissione può fornire, inoltre, pareri per l'affidamento da parte dell'INAIL di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica e su ogni altro argomento ad essa sottoposta dal direttore generale.

La commissione è nominata dal presidente dell'INAIL, su proposta del direttore generale, e dura in carica due anni.

Art. 9.

Il centro fornisce anche ai soggetti assistiti dalle unità sanitarie locali che stipuleranno con l'INAIL apposite convenzioni secondo uno schema tipo approvato ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, le protesi ed i presidi ortopedici e provvede alla loro applicazione e addestramento all'uso, ivi comprese le indispensabili attività di rieducazione funzionale e la permanenza nelle strutture del centro.

Il centro fornisce, altresì, le protesi ed i presidi ortopedici nonché i servizi di cui al comma precedente ad invalidi inviati da Ministeri o da enti pubblici alle stesse condizioni previste dalle convenzioni stipulate con le unità sanitarie locali nonché ad invalidi provenienti dall'estero, assicurati presso gli enti di sicurezza sociale dei Paesi di provenienza e da tali enti avviati al centro in casi del tutto particolari, a privati italiani e stranieri.

Art. 10.

Il rapporto di lavoro del personale, compreso il direttore tecnico, addetto alla sperimentazione, costruzione, collaudo e riparazione delle protesi e dei presidi ortopedici, è disciplinato dai contratti collettivi di categoria.

Art. 11.

La gestione finanziaria del centro si svolge nei limiti delle somme stanziate nel bilancio di previsione dell'INAIL, nel quale saranno individuati appositi capitoli sia per le entrate che per le spese.

Il direttore amministrativo del centro provvede all'approvvigionamento dei mezzi e del materiale occorrente per la produzione di protesi e presidi ortopedici nonché dei generi alimentari per la confezione giornaliera dei pasti forniti agli invalidi e al personale del centro.

Ai relativi acquisti e forniture il direttore del centro procede in base alla disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1984
Registro n. 14 *Lavoro, foglio n.* 68

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 novembre 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 22 novembre 1984, di durata ottennale, per l'importo di 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, nonché dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i « certificati », al tasso d'interesse del 10,50 per cento annuo, per un importo in valore nominale di 600 milioni di ECU, da collocare parte all'interno e parte all'estero. Il prestito ha la durata di otto anni con inizio il 22 novembre 1984 e scadenza il 22 novembre 1992.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei dieci Paesi membri della Comunità europea fissati come in appresso.

In conformità al regolamento (CEE) n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719 Marco tedesco;
3,71 Franchi belgi;
1,31 Franchi francesi;
0,0878 Lira sterlina;
140 Lire italiane;
0,256 Fiorino olandese;

0,140 Franco lussemburghese;
0,219 Corona danese;
0,0087 Sterlina irlandese;
1,15 Dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero. Sui certificati collocati direttamente all'estero e sulle relative cedole dovrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero »; sui certificati collocati in Italia e sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero » su richiesta della « banca agente » avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU per i certificati non stampigliati. E' ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa nonché la riunione dei certificati stessi, purché rechino numerazione progressiva, e la divisione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso. I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati con stampigliatura « pagabile all'estero » saranno solamente al portatore nel taglio da 1.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti e distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione, ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimaniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura « pagabile all'estero » costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura « pagabile all'estero » analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura « pagabile all'estero » avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del certificato stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale del certificato.

Per i certificati collocati all'interno, il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, comunicato il giorno 20 novembre 1984 dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per i certificati collocati all'estero tale versamento dovrà essere effettuato in ECU.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in unica soluzione il 22 novembre 1992 al valore previsto dal successivo art. 9.

I certificati fruttano un interesse annuo del 10,50% sul valore nominale in ECU, pagabile il 22 novembre di ciascun anno a partire dal 1985 e sino al 1992. Le cedole di interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano; esse non sono accettate in pagamento delle imposte dirette.

Art. 9.

Per i certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero », il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane, sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento o trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da pagare e il capitale da rimborsare saranno così determinati:

per i certificati senza stampigliatura, in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di ottobre precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato;

per i certificati con stampigliatura « pagabile all'estero », in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre la banca estera, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui lo ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno (« giorno di valutazione ») come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due

giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca estera designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero di valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 540 milioni di ECU sarà collocato all'interno mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia, promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,50% ed una provvigione di collocamento pari all'1,25%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo da 22 al 29 novembre 1984 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione del 10,50 per cento annuo.

Il controvalore in lire italiane di tali interessi verrà determinato sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano cambi il 20 novembre 1984.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

La Banca d'Italia stipulerà un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Parisbas per l'assunzione a fermo ed il collocamento all'estero di nominali 60 milioni di ECU del prestito. Tale sindacato offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione al prezzo del cento per cento del valore nominale. La pubblica sottoscrizione e il regolamento dei certificati dovranno avvenire entro il 20 dicembre 1984, con corresponsione di dietimi di interesse in ragione del 10,50 per cento annuo, dal 22 novembre 1984 al giorno di versamento del relativo controvalore.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una provvigione dell'1,75% sull'ammontare nominale dei certificati collocati all'estero.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati in Italia e all'estero, con la consegna dei certificati all'estero, con la quotazione dei certificati alla borsa valori di Lussemburgo, nonché con le spese di pubblicità per assicurare l'informazione ai mercati interno ed estero e per il servizio del prestito.

Art. 15.

Il giorno 22 novembre 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di 540 milioni nominali di ECU relativi ai certificati collocati all'interno, al netto della provvigione complessiva dell'1,80%, senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 20 novembre 1984.

La Banca d'Italia provvederà inoltre a versare, entro il 20 dicembre 1984, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di 60 milioni nominali di ECU, relativi ai certificati collocati all'estero, al netto della provvigione complessiva dell'1,80%, con l'aggiunta dei dietimi di interesse in ragione del tasso del 10,50 per cento annuo, sulla base dell'anno commerciale.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi precedenti la data di versamento, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ». Tale accordo prevederà che la suddetta banca estera possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, sia all'interno che all'estero, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate in Italia del collocamento del prestito e, per l'estero, alla banca incaricata del servizio finanziario.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo e dalla tassa sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero » sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; sarà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo in lingua italiana sarà quello ufficiale.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito, in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1985 al 1992, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 241

(6127)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 settembre 1984.

Rideterminazione di quote a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle comunità montane, di cui al decreto ministeriale 4 luglio 1984, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1984, registro n. 1, foglio n. 374, con il quale, per l'esercizio 1984, viene assunto l'impegno complessivo di lire 164,760 miliardi, a valere sulle risorse finanziarie ex art. 16 della legge sulla finanza locale n. 131/83, di cui L. 27.934.164.177 per le spese di gestione delle comunità montane e lire 136.825.835.823 per le spese d'investimento delle regioni;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1984, n. 044/84, con il quale, fra l'altro, è previsto il recupero — a valere sulle spettanze di devoluzione dell'esercizio 1984 — per complessive L. 5.155.000, a carico delle comunità montane: della Penisola Sorrentina (lire 241.000); Monte S. Croce (L. 3.136.000); Valle di Mosso (L. 1.498.000); Monti della Tolfa (L. 267.000) e Valle Anzasca (L. 13.000);

Considerato che con il proprio decreto 10 settembre 1984, n. 045/84, viene, fra l'altro, previsto che il sopracitato recupero complessivo di L. 5.155.000 debba essere attribuito, in aggiunta alle spettanze di devoluzione 1984, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato, altresì, che con il soprarichiamato decreto n. 045/84 del 10 settembre 1984, viene precisato che gli importi differenziali di L. 34.792.000, di lire 66.558.000 e di L. 24.558.000, non dovuti per il 1983

alle regioni: Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia, vanno recuperati, sull'esercizio 1984, per essere ridistribuiti fra le rimanenti regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Gli impegni assunti con il decreto ministeriale 4 luglio 1984, richiamato in premessa, a favore delle comunità montane: della Penisola Sorrentina (lire 101.103.601); Monte S. Croce (L. 56.306.730); Valle di Mosso (L. 69.855.494); Monti della Tolfa (L. 53.568.968) e Valle Anzasca (L. 45.749.733), vengono parzialmente annullati nella misura di seguito indicata:

Comunità montane	Impegni da annullare (in lire)
Della Penisola Sorrentina	241.000
Monte S. Croce	3.136.000
Valle di Mosso	1.498.000
Monti della Tolfa	267.000
Valle Anzasca	13.000
Totale	5.155.000

Art. 2.

L'importo complessivo di L. 5.155.000, resosi disponibile a seguito degli annullamenti, di cui all'art. 1 del presente decreto, viene redistribuito, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — secondo i nuovi coefficienti della tabella *A*, approvati con il decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura del 19 giugno 1984 — come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	73
Bolzano	83
Valle d'Aosta	61
Piemonte	329
Liguria	133
Lombardia	397
Veneto	167
Friuli-Venezia Giulia	102
Emilia-Romagna	195
Marche	156
Toscana	269
Umbria	116
Lazio	261
Abruzzo	322
Molise	152
Campania	406
Puglia	191
Basilicata	284
Calabria	459
Sicilia	382
Sardegna	617
Totale	5.155

Art. 3.

Gli impegni assunti con il richiamato decreto ministeriale 4 luglio 1984, di cui al preambolo, a favore delle regioni: Veneto (L. 4.427.684.047); Toscana (lire 7.127.257.788) e Friuli-Venezia Giulia (L. 2.715.992.841) vengono parzialmente annullati, nella misura di seguito indicata:

Regioni	Importi da annullare (in migliaia di lire)
Veneto	34.792
Toscana	66.558
Friuli-Venezia Giulia	24.558
Totale	125.908

Art. 4.

L'importo complessivo di L. 125.908.000, resosi disponibile a seguito degli annullamenti di cui all'art. 3 del presente decreto, viene redistribuito, a favore delle seguenti regioni interessate e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	1.747
Bolzano	1.974
Valle d'Aosta	711
Piemonte	272
Liguria	565
Lombardia	20.421
Emilia-Romagna	701
Marche	6.745
Umbria	5.029
Lazio	389
Abruzzo	12.243
Molise	2.060
Campania	11.599
Puglia	9.128
Basilicata	10.419
Calabria	12.991
Sicilia	8.576
Sardegna	20.338
Totale	125.908

Art. 5.

Il presente decreto, che non comporta assunzione di impegni a carico del cap. 7081 dello stato di previsione 1984 della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 97

(5985)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1984.

Modalità di attuazione delle norme per la semplificazione e lo snellimento delle istruzioni concernenti il servizio di ispezione presso gli uffici periferici dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le istruzioni concernenti il servizio delle ispezioni presso gli uffici periferici dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, approvate con proprio decreto del 5 gennaio 1894, e successive modifiche;

Viste le istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, approvate con decreto ministeriale del 7 aprile 1888, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 645, col quale, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, sono stati istituiti, nell'ambito dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, uffici periferici con circoscrizione provinciale ordinati in reparti amministrativi secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1965, n. 691, e dotati del servizio autonomo di cassa previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270;

Viste le procedure automatizzate assicurate dai terminali installati presso gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e collegati con il sistema centrale dell'anagrafe tributaria attuato in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;

Sentita la commissione di studio, istituita con decreto ministeriale del 12 agosto 1982, e successive proroghe, per l'aggiornamento e la revisione delle predette istruzioni concernenti il servizio delle ispezioni presso gli uffici periferici dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, approvate con decreto del 5 gennaio 1894, e successive modifiche;

Riconosciuta la necessità, a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 647, di stabilire con proprio decreto alcune modalità di attuazione del decreto stesso per consentire la semplificazione e lo snellimento delle istruzioni concernenti il servizio di ispezione presso gli uffici periferici dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituito, alle dirette dipendenze degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, un servizio per il riscontro amministrativo-contabile negli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari collegati con il centro informativo tasse e negli altri uffici ed enti presenti nella loro circoscrizione e soggetti al controllo da parte della stessa amministrazione.

2. Il servizio viene disimpegnato da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, incaricato con disposizione ministeriale e dipendente gerarchicamente dall'ispettorato compartimentale; egli attende alle sue mansioni, assumendo individuale e piena responsabilità delle operazioni che deve compiere.

Art. 2.

1. L'incarico è conferito dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari su proposta del capo dell'ispettorato compartimentale.

2. A ciascun incaricato può essere assegnato il servizio di riscontro in più uffici o enti di cui al precedente art. 1, purché siti nella sua abituale sede di lavoro.

3. Quando urgenti necessità del servizio lo richiedano, il capo dell'ispettorato compartimentale ne dispone anche il contemporaneo impiego in sedi diverse, con provvedimento di missione come per legge.

Art. 3.

1. L'incaricato dei riscontri raffronta i dati contabili risultanti dai documenti di carico, di riscossione e delle relative variazioni con quelli trasmessi giornalmente dal centro informativo tasse, accertandone la concordanza negli importi e nei riferimenti.

2. Deve accertare, altresì, che ciascun importo annotato sui registri Modd. 69 e 69-*bis*, rispettivamente d'entrata e d'uscita, corrisponda a quello emergente dai relativi documenti amministrativo-contabili, con riguardo anche all'attribuzione delle somme spettanti agli aventi diritto.

3. A margine degli importi e dei riferimenti riscontrati l'incaricato appone il proprio visto.

Art. 4.

1. Sono oggetto di riscontro amministrativo-contabile gli importi e i riferimenti emergenti:

1) dai prospetti contabili giornalieri previsti dal successivo art. 12;

2) dalla nota di registrazione (Modd. 263 - 263-*bis* - 263-*ter* - 263-*quater*);

3) dagli atti, denunzie e dichiarazioni registrati ed esistenti in ufficio;

4) dal foglio di liquidazione delle imposte complementari e suppletive;

5) dall'ordine d'incasso - originale e copie a ricalco (Mod. 261 Tasse - Mod. IVA 7);

6) dall'ordine d'incasso annullato - originale e copie a ricalco (Mod. 261 Tasse - Mod. IVA 7);

7) dalla nota e foglio di prenotazione di carico (Mod. 281 - Mod. IVA 8);

8) dalla scheda di prenotazione di carico (A/5);

9) dai registri partitari (A/1 - A/2 - A/3 - A/4);

10) dalle note di variazione di carico (Mod. 282 - Mod. IVA 9);

11) dalle richieste di bollazione (Mod. 209/B);

12) dalle matrici dei bollettari (Mod. 72/VB);

13) dalle distinte dei registri e altri documenti presentati per la bollatura e vidimazione (Mod. 24 IVA);

14) dai registri Mod. 102 IVA e Mod. 102 canoni radio (Mod. Ch 52 Aut. con i relativi certificati di allibramento postale);

15) dalle liste di carico e relativi fogli di variazione (Mod. 11 Demanio);

16) dai libri debitori Demanio (Registro Mod. 57/A Demanio);

17) dagli elenchi di debitori diversi e da ogni altro documento di riscossione;

18) dalle distinte e dichiarazioni dei versamenti IVA effettuati dagli istituti di credito;

19) dal registro Mod. 69 INVIM d'entrata e d'uscita;

20) dai registri Modd. 69 e 69-*bis* ordinari, rispettivamente d'entrata e d'uscita;

21) dalla strisciata elaborata dalla macchina elettrocontabile 24 GT;

22) da ogni altro documento e registro di carico, riscossione, classificazione, discarico e variazione, non espressamente previsti ai precedenti punti.

2. Al fine del riscontro l'incaricato del servizio accerterà l'esattezza del sommato per carichi diversi che abbiano dato luogo all'emissione degli ordini d'incasso cumulativi.

Art. 5.

1. Sui repertori, tenuti dai soggetti obbligati a richiedere la registrazione indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, dai funzionari responsabili della pubblica amministrazione e da ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti, l'impiegato incaricato dei riscontri deve accertare che gli estremi di registrazione dei contratti e il relativo ammontare delle imposte pagate concordino con i corrispondenti dati emergenti dalle scritture contabili dell'ufficio.

2. Sui campioni civile e penale delle cancellerie giudiziarie riscontra che le riscossioni annotate corrispondano alle relative partite d'entrata.

3. All'incaricato potrà essere affidata, altresì, ogni altra operazione di mero riscontro comunque connessa alla riscossione dei tributi in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

4. I riscontri di cui ai commi precedenti sono svolti secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal capo dell'ispettorato compartimentale.

Art. 6.

1. Al termine di ogni giornata, la direzione dell'ufficio — tramite i capireparto — ed il responsabile del S.A.C. faranno pervenire all'incaricato dei riscontri tutti i documenti di carico, di riscossione e delle relative variazioni della giornata stessa, elencati al precedente art. 4.

Art. 7.

1. Ciascun documento contabile pervenuto dal C.I.T. ed ogni altro documento trasmesso dall'ispettorato compartimentale saranno protocollati in apposito registro a cura dell'incaricato dei riscontri.

2. L'incaricato attesterà su ogni documento di cui al comma precedente l'avvenuto riscontro con la seguente dichiarazione: « Oggi ... dichiaro, sotto la mia responsabilità, che tutti i dati qui contenuti sono stati riscontrati e riconosciuti regolari ».

3. Le eventuali, successive variazioni ai documenti contabili pervenuti dal C.I.T., già riscontrati e riconosciuti regolari, saranno annotate dall'incaricato sia sui documenti contabili stessi sia sui documenti oggetto delle variazioni.

4. I documenti di cui al primo comma saranno custoditi in ordine cronologico a cura dell'incaricato dei riscontri e messi a disposizione degli ispettori.

Art. 8.

1. In caso di sostituzione o prolungata assenza, l'incaricato dei riscontri, prima di lasciare l'ufficio, deve:

1) apporre, su ciascun documento contabile pervenuto dal C.I.T., la dichiarazione prevista al precedente art. 7, dopo l'ultima operazione riscontrata;

2) inviare all'ispettorato compartimentale il rapporto previsto dal successivo art. 9.

2. Il capo dell'ispettorato compartimentale, se necessario, potrà affidare il momentaneo svolgimento del servizio ad un sostituto, scegliendolo fra il personale dello stesso ufficio del compartimento.

3. Qualora, per legittimo impedimento, l'incaricato non possa rendere la dichiarazione del precedente punto 1), lo stato dei riscontri sarà stabilito, con apposita relazione, da un funzionario designato dal capo dell'ispettorato compartimentale.

Art. 9.

1. Entro il giorno dieci di ciascun mese ed ogni qualvolta deve interrompere il servizio, l'incaricato dei riscontri invierà all'ispettorato compartimentale un rapporto, nel quale indicherà le operazioni da lui compiute nel mese precedente e le relative osservazioni.

2. In caso di gravi irregolarità l'incaricato deve darne immediata notizia al capo dell'ispettorato compartimentale.

Art. 10.

1. I riscontri e i controlli effettuati ai sensi degli articoli precedenti non vengono ripetuti in occasione delle verifiche di cassa e delle ispezioni e sono validi anche ai fini della verifica della gestione.

Art. 11.

1. L'incaricato dei riscontri deve riportare su apposito prospetto riepilogativo, come da allegato *A* al presente decreto, i totali delle riscossioni e delle somme prenotate, delle quali ha effettuato il riscontro, desumendoli dai prospetti contabili giornalieri pervenuti dal C.I.T.

2. Il totale delle riscossioni di cui al comma precedente sarà dall'incaricato dei riscontri messo a confronto con il totale delle riscossioni dichiarate sulla contabilità Mod. 42-*quater* mensile dell'ufficio ai fini della necessaria concordanza.

3. Il totale delle somme prenotate sarà confrontato a fine mese con i dati emergenti dal giornale dei carichi e degli scarichi contabili.

Art. 12.

1. L'incaricato dei riscontri deve giornalmente richiedere al centro informativo tasse i seguenti prospetti contabili:

elenco, distinto per serie, delle note di registrazione con l'indicazione del numero progressivo e delle somme riscosse;

elenco degli ordini d'incasso con l'indicazione del numero progressivo, delle somme riscosse e del settore che li ha emessi;

elenco delle note o fogli di prenotazione con l'indicazione del numero progressivo, delle somme prenotate e del settore che li ha emessi;

elenco delle note di variazione con l'indicazione del numero progressivo, della somma in aumento o in diminuzione, del settore emittente e degli estremi della relativa nota o foglio di prenotazione;

elenco, con i relativi riferimenti, sia delle variazioni e integrazioni apportate alle note di registrazione e agli ordini d'incasso sia degli annullamenti e delle emissioni con procedura d'emergenza o sostitutiva relativi a giornate precedenti.

2. Ciascuno dei suddetti prospetti contabili deve contenere, inoltre, il totale della giornata, il riporto del totale dal primo del mese a tutto il giorno precedente cui si riferisce il prospetto e il totale generale.

3. Il totale complessivo delle riscossioni, comunicato dal C.I.T. con i prospetti contabili giornalieri, costituisce dato certo contabile agli effetti sia dei riscontri di cui al primo e secondo comma dell'art. 11, sia della verifica di cassa.

Art. 13.

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario, il titolare o reggente dell'ufficio e il cassiere del servizio autonomo di cassa redigono gli elenchi degli articoli, delle partite e delle pratiche rimaste da appurare o pendenti al 31 dicembre. Negli uffici dotati di servizio autonomo di cassa ciascun elenco di competenza del cassiere deve essere controfirmato dal titolare o reggente dell'ufficio.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, altresì, per quanto di competenza, in occasione di cambio di direzione o di gestione contabile.

3. Copia dichiarata conforme di ciascun elenco sarà inviata entro il 31 gennaio di ogni anno o al termine delle operazioni di consegna all'ispettorato compartimentale.

4. In particolare, gli elenchi dovranno essere compilati per i seguenti registri o partitari:

1) i campioni certi e i libri debitori;

2) i registri Mod. 7;

3) gli scadenzieri Mod. 100;

4) i campioni unici delle tasse in sospeso;

5) il campione a debito Mod. 9;

6) il campione dubbioso;

7) il registro c/c depositi Mod. 34;

8) i rinvii spediti e ricevuti;

9) il registro Mod. 69 d'uscita, relativamente alle partite per le quali non è ancora pervenuta la quietanza.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO A

UFFICIO $\frac{\text{REGISTRO}}{\text{I.V.A.}}$ DI .

PROSPETTO DELLE RISCOSSIONI, PRENOTAZIONI E VARIAZIONI DEL MESE DI .

Giorno	Riscossioni					Variazioni e annullamenti		Totali	Somme prenotate	Variazioni e annullamenti		Totali
	Per registrazione di atti				Ordini di incasso							
	Pubblici Serie 1ª	Privati autenticati Serie 2ª	Privati Serie 3ª	Giudiziari Serie 4ª		In più	In meno			In più	In meno	
1												
2												
3												
4												
5												
Totali . .												

Dichiaro che nel mese di . . . sono state riscontrate sui documenti contabili ed amministrativi riscossioni per un totale di L. . . ., pari alle riscossioni riportate sulla contabilità mensile, mod. 42/4, dell'ufficio.

Dichiaro, altresì, che nel mese di . . sono state riscontrate prenotazioni per complessive L. . . . . ., pari al totale delle prenotazioni risultanti per il medesimo periodo dal giornale dei carichi contabili.

(6096)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 ottobre 1984.

Ricostituzione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, istituito presso il Consiglio nazionale delle ricerche con decreto ministeriale 12 giugno 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1981), ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ravvisata l'esigenza di dare attuazione alla suddetta norma;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito a decorrere dalla data del presente decreto, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

Il gruppo ha i compiti di:

a) fornire consulenza scientifica, scientifico-tecnica e normativa, nel campo della difesa dai terremoti, ai Ministeri interessati, alle autorità regionali, agli enti locali e agli altri enti pubblici;

b) promuovere e sviluppare ricerche interdisciplinari, coordinate indirizzate all'acquisizione ed al miglioramento delle conoscenze sismologiche geologiche e ingegneristiche nello stesso campo. L'attività è svolta d'intesa con l'Istituto nazionale di geofisica, ferma restando per l'Istituto suddetto, la responsabilità della sorveglianza sismica del territorio nazionale, la gestione della rete sismica nazionale, compreso il coordinamento delle reti sismiche locali, nonché la promozione e il coordinamento nazionale delle ricerche nel settore di sismogenesi;

c) gestire le azioni di intervento scientifico-tecnico in particolare nei campi della geologia applicata e dell'ingegneria in occasione di interventi sismici, a complemento e nell'ambito delle iniziative del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

d) elaborare specifici programmi di ricerca nell'ambito delle materie indicate nel successivo art. 4;

e) mantenere i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca degli altri Paesi, promuovendo un interscambio di esperienze internazionali in questo settore.

Art. 2.

Il gruppo è costituito da unità di ricerca coordinate, composte da operatori scientifici provenienti dalle università, enti pubblici e privati di ricerca e da esperti della materia, che sviluppano specifiche linee di ricerca finalizzate al conseguimento della difesa dai terremoti.

Art. 3.

Organi del gruppo sono:

il consiglio scientifico;

il direttore.

Art. 4.

Il quadro delle linee di ricerca è il seguente:

a) zonazione sismica e riclassificazione sismica;

b) prevenzione dei danni alle costruzioni;

c) strategia per la riduzione del rischio.

Art. 5.

Il consiglio scientifico:

a) ha le responsabilità del funzionamento del gruppo e ne risponde al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

b) predispone i programmi di attività del gruppo con i relativi piani di spesa;

c) predispone una documentata relazione sull'attività svolta dal gruppo nell'anno precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo, nonché sull'attività futura con i relativi preventivi di spesa. Tale relazione è presentata al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche che ne trasmette copia ai Ministri per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile con le osservazioni e valutazioni dei competenti organi del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) provvede in merito alla organizzazione ed al funzionamento del gruppo e indica i criteri per l'utilizzazione del personale ed il conferimento degli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica.

Art. 6.

Il consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto:

1) dal direttore;

2-4) dai tre responsabili delle linee di ricerca di cui all'art. 4;

5) dal presidente dell'Istituto nazionale di geofisica;

6) da un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

7) da un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

8) da un rappresentante del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

9) da un rappresentante della conferenza Stato-regioni.

Il consiglio scientifico è presieduto dal direttore.

Alle riunioni del consiglio scientifico possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti delle amministrazioni interessate all'attività del gruppo.

Art. 7.

Il direttore del gruppo è nominato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

I responsabili delle linee di ricerca sono nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Il consiglio scientifico del gruppo si riunisce quando è convocato dal direttore ovvero quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione del consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è notificato otto giorni prima della riunione stessa.

Le deliberazioni del consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatte dal segretario di seduta e vengono inviati a tutti i componenti il consiglio scientifico.

Copia dei verbali definitivi, con eventuali pareri difformi di minoranza, viene trasmessa al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche che non proprie osservazioni le comunica ai Ministri per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile.

Art. 9.

Il direttore del gruppo:

a) predispone gli atti da sottoporre al consiglio scientifico con le sue eventuali osservazioni e proposte;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio scientifico;

c) esercita le competenze amministrative proprie dei direttori dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979 e delle successive norme interne di attuazione del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il direttore è reintegrato degli oneri direttamente sostenuti e opportunamente documentati per l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti e con le modalità della vigente normativa in materia di trasferte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976, e successive modificazioni, e non ha obbligo di residenza presso la sede del gruppo.

Il direttore è il rappresentante ufficiale del gruppo.

Art. 10.

Il gruppo è assimilato organizzativamente e amministrativamente ad un progetto finalizzato. Ai fini della gestione amministrativa, al gruppo si applicano le norme per l'amministrazione e la contabilità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 11.

Ove per l'espletamento dell'attività del gruppo occorra, oltre al personale assegnato, altro personale del Consiglio nazionale delle ricerche, questo potrà essere messo a disposizione del gruppo stesso, anche a seguito di assunzioni temporanee disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, utilizzando anche i fondi del gruppo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con legge 24 luglio 1984, n. 363.

Al personale delle pubbliche amministrazioni che compie missioni per le esigenze del gruppo, si applica il trattamento economico e fiscale previsto dalla normativa del Consiglio nazionale delle ricerche o delle amministrazioni di appartenenza.

Il personale di cui ai precedenti comma può essere dislocato presso le sedi delle unità di ricerca in relazione alla durata ed alle finalità dei programmi di queste ultime.

Art. 12.

Il direttore del gruppo assume le opportune iniziative relative alla pubblicazione e divulgazione delle conoscenze e dei risultati delle attività e delle ricerche svolte dal gruppo.

Art. 13.

La segreteria del gruppo cura la conservazione degli atti e della documentazione relativa al lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico con l'indicazione dei nomi dei singoli autori del lavoro.

L'archivio sarà trasferito al Consiglio nazionale delle ricerche al cessare dell'attività del gruppo.

Art. 14.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ai fini del funzionamento del gruppo, le norme legislative e regolamentari in vigore per il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 15.

Alle spese relative alle attività del gruppo provvede il Consiglio nazionale delle ricerche avvalendosi del contributo straordinario concesso dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, a carico del Fondo della protezione civile e di altri fondi di natura ordinaria o straordinaria, nonché delle residue disponibilità del fondo costituito dalla legge 22 novembre 1980, n. 874.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1984

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
GRANELLI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6071)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decco Roda di Bertinoro (Forlì) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decco Rada di Bertinoro (Forlì), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi in amministrazione straordinaria, con sede in Cesena (Forlì) e stabilimenti in Bertinoro (Forlì) e Ravenna, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, con sede legale in Milano, sede amministrativa e commerciale in Milano, stabilimenti di produzione in Brescia, Roccasecca (Frosinone) e Salerno, è prolungata al 21 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.M.G. - Officine meccaniche generali di Molinari & C. di Mirandola (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.R. - Società officine Romagnoli, con sede e stabilimento in Diegaro di Cesena (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Nova, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperative a r.l. CIMA (Cooperativa internazionale muratori e affini), con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna), con vari stabilimenti ubicati in provincia di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cameva - Officina carpenteria metallica varia S.p.a., in Genova, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale di Potenza, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, in Venosa (Potenza), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie riunite di Cafasse, con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landy Freres, in Rastignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche gardenia e orchidea, in Spezzano di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comsa di San Secondo Parmense (Parma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova acciaieria di Pisogne, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grove Valve Systems, con sede e stabilimento in Ospiate di Bollate (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montelettro, con sede e uffici in Milano, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montelettro, con sede e uffici in Milano, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria Vignatelli di Forlì, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica fine, stabilimento Edilcarani di Sassuolo (Modena), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cromolit Italia di Sulmona (L'Aquila), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Amino derivati - S.A.D. - S.r.l., con sede e stabilimento in Bagni di Tivoli (Roma), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Club Roman Fashion S.p.a., con sede legale in Pomezia (Roma), stabilimenti di Pomezia (Roma) e Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roscadi Monsagrati (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ammonia Casale (Gruppo Altech), con sede e uffici in Milano, è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.Pla.Ve., con sede in Milano, stabilimento di Arco, uffici di Milano e depositi vari in Bari, Cosenza, Genova, Milano, Roma e Torino, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aesculapius, con sede legale in Vimodrone (già in Patti - Messina) e stabilimento in Vimodrone, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satres, con sede in Milano e stabilimenti in Ornago (Milano) e Cortenova (Como), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinex, con sede e stabilimento in Iseo (Brescia), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivolta e Crivelli, con sede e stabilimento in Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metallceramica Vanzetti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud, poligrafica del sud, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 20 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.A.I.T. - Società applicazioni isolanti termofrigoriferi, in Napoli, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Angelini sud, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale, in Casoria (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato elettromeccanica, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fintrade, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cementi prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wiston Time, con sede legale in Aversa (Caserta) e stabilimento in Teverola (Caserta), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox, con stabilimento in Battipaglia (Salerno), e sede legale in Avellino, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cei sud, con sede in Napoli ed unità produttiva di Napoli, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellebi, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), e prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 12 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento in S. Prisco (Caserta), è prolungata al 6 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelio Merolla, con sede in Napoli, cantieri in Calatafimi (Trapani), Palermo, Gioia Tauro, Rosarno, Careri (Reggio Calabria), Pozzuoli e S. Anastasia (Napoli), è prolungata al 7 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Applicazioni tecniche elastomeri, in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve.Pi. sud, con sede legale e stabilimento in Baiano (Avellino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Damiani, costruzioni e montaggi industriali, con sede in Napoli ed unità produttiva c/o Nuova Italsider S.p.a. di Bagnoli-Napoli, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxon, con sede in Roma e centro assistenza tecnica di Napoli, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alma nuova, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 10 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni, fu Carmine, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.S.C. - Manifattura salernitana confezioni, con sede legale e stabilimento in Salerno, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elif, con sede in Napoli e stabilimento in Benevento, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria F.lli Diana, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.S.A., con stabilimento in Mercato S. Severino (Salerno), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano, in Cercola (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore «carpenteria metallica» operanti nella provincia di Napoli, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiore con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento in San Nicola La Strada (Caserta), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sirem S.r.l. di Roma, è prolungata al 22 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vasto legno di Vasto (chieti), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pu.Ge.Ma., con sede in Melito di Napoli (Napoli) ed unità produttive c/o stabilimento Alfa Romeo auto di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P. - Organizzazione meridionale manutenzione e pulizia, con sede in Napoli ed unità produttiva c/o stabilimento Alfa Romeo auto di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Ge.Ma - Compagnia generale manutenzione, in Napoli, è prolungata al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viplastik, con sede e stabilimento in Napoli-Secondigliano, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P. Beretta armi Roma, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Officine meccaniche ed impiantistiche, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Te.M. - Società tecnica meridionale, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Implafan, con stabilimento in Cercola (Napoli), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rovetta presse, con sede e stabilimento in Pavone del Mella (Brescia), è prolungata all'8 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Biesse, in Faenza (Ravenna), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, con sede legale e stabilimento in Minerbe (Verona), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale dalla previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco, in Venezia-Mestre, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento ceramico La Guglia, in Sassuolo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramiche Marca Corona, con sede e stabilimento in Sassuolo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincheria friulana, in Venzone (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sai Valstar, con sede ed uffici in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sleeping system Italia, in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Marca Corona, con sede e stabilimento in Sassuolo (Modena), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla condizione di crisi aziendale della S.p.a. Zincheria friulana di Venzone (Udine), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cameva officina carpenteria metallica varia S.p.a., corrente in Genova, è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Landy Freres, in Rastignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche gardenia e orchidea, in Spezzano di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento ceramico La Guglia, in Sassuolo (Modena), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sleeping system Italia di Forlì, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Club Roman Fashion S.p.a., con sede legale in Pomezia (Roma), stabilimenti di Pomezia (Roma) e Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 24 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosca di Monsagrati (Lucca), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ammonia Casale (Gruppo Altech), con sede ed uffici in Milano, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aesculapius, con sede in Vimodrone (Milano) (già in Patti - Messina) e stabilimento in Vimodrone, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satres, con sede in Milano e stabilimenti in Ornago (Milano) e Cortenova (Como), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Amino derivati - S.A.D. S.r.l. con sede e stabilimento in Bagni di Tivoli (Roma), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano, in Cercola (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rovetta presse, con sede e stabilimento in Pavone del Mella (Brescia), è prolungata al 7 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Marca Corona, con sede e stabilimento in Sassuolo (Modena), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Maglio e di Bradano, con sede e stabilimento in Sasso Marconi (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parma industria mobili, con sede e stabilimento in Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Victor cuoio shoes di Fusignano (Ravenna), stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Cibec Fornetti - I.C.F. S.p.a. di Maranello (Modena), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.P.E., con sede legale e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata, di Sasso Marconi (Bologna), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardi in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Tresigallo (Ferrara), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cebora, con stabilimenti in Cadriano di Granarolo (Bologna) e Gallo di Poggio Renatico (Ferrara), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Boruzzi e Bonazzi di Ferrara, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa ricerche di Bologna, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cabi Cattaneo, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sleeping system Italia, in Forlì, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aesculapius, con sede in Vimodrone (Milano), (già in Patti - Messina), stabilimento in Vimodrone (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosca, in Mensagradi (Lucca), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rovetta presse, con sede e stabilimento in Pavone del Mella (Brescia), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Edilcuoghi, in Sassuolo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 febbraio 1984 a 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini & figli, in Sassuolo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parma industria mobili, con sede e stabilimento in Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Victor cuoio shoes di Fusignano (Ravenna), stabilimenti in Fusignano (Ravenna e Vaccolino (Ferrara), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5952-5953)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli a decorrere dal 7 febbraio 1982 è prolungata fino al 24 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Vanacore di Napoli a decorrere dal 3 febbraio 1984 il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 5 novembre 1984.

(6185)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo Dipendenti casa di cura « C. Zonchello » a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 24 novembre 1960, rep. 18971, reg. soc. 302;

società cooperativa agricola Rinascita agraria a r.l., in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 29 dicembre 1955, rep. 11464, reg. soc. 132;

società cooperativa edilizia S. Rita a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 8 maggio 1974, rep. 111565, registro soc. 732;

società cooperativa edilizia fra Postelegrafonici a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Bagella in data 21 febbraio 1953, rep. 2867, reg. soc. 204;

società cooperativa edilizia Dipendenti genio civile di Nuoro a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Bagella in data 28 settembre 1964, rep. 45840, reg. soc. 401;

società cooperativa di consumo Popolare di consumo a r.l., in Gairo (Nuoro), costituita per rogito Piroddi in data 16 ottobre 1944, reg. soc. 84;

società cooperativa edilizia Nuovo Convento a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 28 novembre 1970, rep. 41952, reg. soc. 1003;

società cooperativa di produzione e lavoro Servizi A.N.C.O.L. a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 1° marzo 1977, rep. 33817, reg. soc. 894;

società cooperativa edilizia Nido d'Oro a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Bagella in data 3 aprile 1965, rep. 49704, registro soc. 412;

società cooperativa agricola Latteria sociale cooperativa di Atzara a r.l., in Atzara (Nuoro), costituita per rogito Poddighe in data 1° novembre 1951, rep. 4990, reg. soc. 639;

società cooperativa edilizia Ginestra a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 24 aprile 1974, rep. 111415, registro soc. 712;

società cooperativa agricola Progresso agricolo a r.l., in Lanusei (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 9 giugno 1955, rep. 11131, reg. soc. 130;

società cooperativa edilizia San Giorgio a r.l., in Barisardo (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 17 febbraio 1977, rep. 14849, reg. soc. 346;

società cooperativa agricola Società cooperativa pastori Sant'Agostino a r.l., in Belvì (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 12 dicembre 1967, rep. 17240, reg. soc. 1118;

società cooperativa edilizia Casabella a r.l., in Dorgali (Nuoro), costituita per rogito Colizzi in data 20 aprile 1977, rep. 565, reg. soc. 920;

società cooperativa agricola Pastori Sennorie-Loculi NU a r.l., in Loculi (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 24 giugno 1974, rep. 112104, reg. soc. 724;

società cooperativa edilizia Andromeda a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 23 marzo 1972, rep. 98185, reg. soc. 1307;

società cooperativa edilizia Intrepido a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 23 marzo 1972, rep. 98191, reg. soc. 1312;

società cooperativa edilizia Grazia Deledda a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 9 aprile 1974, rep. 23323, reg. soc. 1459;

società cooperativa edilizia Val Verde a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 20 febbraio 1973, rep. 7561/14649, reg. soc. 1362;

società cooperativa edilizia Doria a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 3 agosto 1971, rep. 15620, registro soc. 1276;

società cooperativa edilizia San Teodosio a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 19 aprile 1974, rep. 23408, reg. soc. 1436;

società cooperativa edilizia Santa Lucia a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 7 maggio 1974, rep. 23533, reg. soc. 1437;

società cooperativa edilizia Melchiorre Murenu a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 23 marzo 1972, rep. 98190, reg. soc. 1311;

società cooperativa edilizia Molise 80 a r.l., in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 30 maggio 1978, rep. 86410, reg. soc. 1000;

società cooperativa di produzione e lavoro Tale 80 a r.l., in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 25 giugno 1979, rep. 85965, reg. soc. 1076;

società cooperativa agricola Acquaviva Voda Ziva a r.l., in Acquaviva Collecroci (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 3 gennaio 1976, rep. 98722, reg. soc. 479;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. Baranellese a r.l., in Baranello (Campobasso), costituita per rogito De Felice in data 2 dicembre 1975, rep. 73319, reg. soc. 899;

società cooperativa edilizia Rivoli a r.l., in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Carlucci in data 15 novembre 1973, rep. 86, reg. soc. 756;

società cooperativa edilizia Biferno a r.l., in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Carlucci in data 15 novembre 1973, rep. 83, reg. soc. 758;

società cooperativa edilizia Ferentinum a r.l., in Ferrazzano (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 31 gennaio 1974, rep. 93965, reg. soc. 777;

società cooperativa edilizia La Comunità a r.l., in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 29 aprile 1972, rep. 1656, reg. soc. 335;

società cooperativa mista T.R.S. - Teleradio Santa Croce di Magliano a r.l., in S. Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito Delli Veneri in data 5 luglio 1977, rep. 81612, registro soc. 536;

società cooperativa edilizia Pro Domo Nostra a r.l., in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 29 maggio 1965, rep. 5948, reg. soc. 251;

società cooperativa edilizia Il Pirata a r.l., in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 11 marzo 1972, rep. 37563, reg. soc. 337;

società cooperativa edilizia Skanderberg a r.l., in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 22 marzo 1974, rep. 46366, reg. soc. 398;

società cooperativa edilizia Junior a r.l., in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 20 giugno 1977, rep. 55862, reg. soc. 537;

società cooperativa agricola Progresso contadino a r.l., in Isernia, costituita per rogito Costanzo in data 5 marzo 1975, rep. 18441, reg. soc. 377;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa macchine cucire - C.M.C. a r.l., in Civitanova del Sannio (Isernia), costituita per rogito Quaranta in data 22 agosto 1980, rep. 49090, reg. soc. 624;

società cooperativa edilizia Guardata a r.l., in Capracotta (Isernia), costituita per rogito Rossi in data 27 agosto 1975, rep. 97793, reg. soc. 395;

società cooperativa agricola Miracoop a r.l., in Miranda (Isernia), costituita per rogito Delli Veneri in data 21 settembre 1978, rep. 84069, reg. soc. 545;

società cooperativa edilizia Domus Felix a r.l., in S. Angelo del Pesco (Isernia), costituita per rogito Conti in data 29 gennaio 1979, rep. 7727, reg. soc. 543;

società cooperativa di produzione e lavoro Argentaria a r.l., in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Loriga in data 11 dicembre 1979, rep. 187, reg. soc. 9064;

società cooperativa edilizia La Tettoia a r.l., in Narcao (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 14 dicembre 1976, rep. 28718, reg. soc. 6383;

società cooperativa agricola Agrosilvopastorale intercomunale a r.l., in Assemini (Cagliari), costituita per rogito Floris in data 8 marzo 1978, rep. 3557, reg. soc. 8355;

società cooperativa agricola Pula a r.l., in Pula (Cagliari), costituita per rogito Scano in data 26 luglio 1979, rep. 3868/1015, reg. soc. 8870;

società cooperativa edilizia Tania a r.l., in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Putzolu in data 15 dicembre 1974, rep. 5248, reg. soc. 7012;

società cooperativa edilizia Mariantonietta a r.l., in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 29 novembre 1974, rep. 213409, reg. soc. 6918;

società cooperativa di produzione e lavoro Cave Basso Sulcis a r.l., in S. Anna Arresi (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 12 febbraio 1968, rep. 4491, reg. soc. 4491;

società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana 3 Ottobre a r.l., in Sant'Andrea Frius (Cagliari), costituita per rogito Vacca in data 3 ottobre 1974, rep. 10495, reg. soc. 7037;

società cooperativa di produzione e lavoro Scalfasarda a r.l., in S. Gavino Monreale (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 8 giugno 1973, rep. 113804, reg. soc. 6129;

società cooperativa edilizia Sole e Mare a r.l., in Sarroch (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 19 novembre 1973, rep. 10178, reg. soc. 6286;

società cooperativa fra braccianti e salariati agricoli Domus Nostra a r.l., in Serramanna (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 10 ottobre 1962, rep. 34469, reg. soc. 3286;

società cooperativa di consumo L'Operaia a r.l., in Serrenti (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 15 settembre 1945, rep. 9961, reg. soc. 1342;

società cooperativa agricola Il Progresso agricolo a r.l., in S. Gavino (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 18 giugno 1948, rep. 12109, reg. soc. 1580;

società cooperativa di produzione e lavoro Gerrei a r.l., in Silius (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 16 novembre 1968, rep. 3787, reg. soc. 4664;

società cooperativa pesca Mulargia a r.l., in Siurgus Donigala (Cagliari), costituita per rogito Bonu in data 20 aprile 1960, rep. 3290, reg. soc. 2934;

società cooperativa edilizia La Comune a r.l., in Ussana (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 24 gennaio 1975, rep. 31292, reg. soc. 6937;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Pietro di Sardegna a r.l., in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Pasolini in data 10 marzo 1950, rep. 3185, reg. soc. 1757;

società cooperativa edilizia Is Muras a r.l., in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Putzolu in data 26 aprile 1972, rep. 2008, reg. soc. 5600;

società cooperativa agricola La Economica a r.l., in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 10 settembre 1946, rep. 10696, reg. soc. 1425;

società cooperativa di produzione e lavoro Sarda edile a r.l., in Villasor (Cagliari), costituita per rogito Speranza in data 27 settembre 1967, rep. 17828, reg. soc. 4418;

società cooperativa di produzione e lavoro C.A.R.M.I. - Costruzioni artigianali riscaldamenti manutenzioni industriali a r.l., in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 15 febbraio 1977, rep. 12699, reg. soc. 7947;

società cooperativa di produzione e lavoro San Martino a r.l., in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 25 settembre 1963, rep. 97979, reg. soc. 1441;

società cooperativa edilizia Società anonima cooperativa edilizia impiegati comunali (S.A.C.E.I.C.) Sassari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 9 luglio 1957, rep. 89795, reg. soc. 1067;

società cooperativa di produzione e lavoro Pesce a r.l., in Sassari, costituita per rogito Scanu in data 2 marzo 1978, rep. 30633, reg. soc. 2920;

società cooperativa di consumo Consorzio regionale cooperative ed affini a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 17 dicembre 1946, rep. 10035, reg. soc. 668;

società cooperativa edilizia Torres a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 27 novembre 1958, rep. 9477, registro soc. 1134;

società cooperativa edilizia Dipendenti della camera di commercio di Sassari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Scanu in data 10 dicembre 1975, rep. 14446, reg. soc. 2599;

società cooperativa edilizia Minneola a r.l., in Sassari, costituita per rogito Scanu in data 13 gennaio 1975, rep. 9768, registro soc. 2443;

società cooperativa di consumo Pace e lavoro a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 2 gennaio 1950, rep. 16117, reg. soc. 760;

società cooperativa edilizia La Moderna a r.l., in Sassari, costituita per rogito Demartini in data 9 ottobre 1972, rep. 135499, reg. soc. 2190;

società cooperativa di produzione e lavoro Primo Maggio a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 13 settembre 1976, rep. 2860, reg. soc. 2661;

società cooperativa edilizia Duca Degli Abruzzi a r.l., in Sassari, costituita per rogito Galletta in data 24 agosto 1962, rep. 18105, reg. soc. 1328;

società cooperativa edilizia San Francesco a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 24 luglio 1962, rep. 66816, reg. soc. 1308;

società cooperativa agricola Macelleria cooperativa allevatori a r.l., in Arzachena (Sassari), costituita per rogito Magaldi in data 19 settembre 1974, rep. 60, reg. soc. 808;

società cooperativa agricola Bassa Gallura a r.l., in Arzachena (Sassari), costituita per rogito Altea in data 18 febbraio 1974, rep. 57780, reg. soc. 762;

società cooperativa di produzione e lavoro Carpentieri La Maddalena a r.l., in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito Altea in data 27 gennaio 1960, rep. 22558, reg. soc. 227;

società cooperativa pesca Lilla imbarchi e sbarchi a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 28 febbraio 1955, rep. 18948, reg. soc. 184;

società cooperativa agricola Latteria sociale Tavolara a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Bua in data 11 febbraio 1963, rep. 47813, reg. soc. 308;

società cooperativa di consumo S. Isidoro a r.l., in Ossi (Sassari), costituita per rogito Masala in data 15 febbraio 1945, rep. 8336, reg. soc. 558;

società cooperativa edilizia Il Lavoro a r.l., in Ossi (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 26 ottobre 1974, rep. 1057, reg. soc. 2419;

società cooperativa di produzione e lavoro San Prato a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 9 settembre 1974, rep. 158257, reg. soc. 2636;

società cooperativa edilizia San Vincenzo a r.l., in Tempio (Sassari), costituita per rogito Campus in data 15 ottobre 1968, rep. 106306, reg. soc. 448;

società cooperativa agricola Allevatori La Comunale a r.l., in Tula (Sassari), costituita per rogito Masala in data 11 febbraio 1967, rep. 239697, reg. soc. 1702;

società cooperativa agricola La Nostra Terra a r.l., in Recale (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 13 dicembre 1979, rep. 3714, reg. soc. 45/80;

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Avellino, costituita per rogito Corona in data 12 marzo 1974, rep. 5649, registro soc. 1638;

società cooperativa trasporti San Biagio a r.l., in Serino (Avellino), costituita per rogito Capasso in data 8 novembre 1965, rep. 6278, reg. soc. 1016;

società cooperativa edilizia Santa Rosa a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 21 gennaio 1974, rep. 47546, reg. soc. 5395/6475;

società cooperativa edilizia Collina Fiorita a r.l., in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 29 settembre 1972, rep. 53305, reg. soc. 4965/6058;

società cooperativa edilizia Dipendenti comunali Baronissi - Soc. coop. a r.l., in Baronissi (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 12 marzo 1979, rep. 31039, reg. soc. 301/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro assistenziale di educazione morale e sociale - C.A.E.M.S. - Soc. coop. a r.l., in Salerno costituita per rogito Monaco in data 5 novembre 1979, rep. 60222, reg. soc. 126/80;

società cooperativa mista Servizio per il miglioramento del catasto a r.l., in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 13 luglio 1978, rep. 15160, reg. soc. 343/78;

società cooperativa edilizia La Delizia a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 10 luglio 1974, rep. 76730, reg. soc. 5649/6726;

società cooperativa edilizia Salecaro a r.l., in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 3 marzo 1977, rep. 48743, reg. soc. 321;

società cooperativa pesca Pescatori S. Francesco d'Assisi a r.l., in Cetara (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 3 novembre 1975, rep. 7687, reg. soc. 6184/7259;

società cooperativa edilizia S. Luigi a r.l., in Cetara (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 27 luglio 1976, rep. 8135, reg. soc. 321/76;

società cooperativa edilizia Roma a r.l., in Mercato S. Severino (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 4 luglio 1973, rep. 24969, reg. soc. 5185/6269;

società cooperativa di produzione e lavoro Dasty Coop. a r.l., in Mercato S. Severino (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 28 aprile 1979, rep. 31173, reg. soc. 430/79;

società cooperativa di produzione e lavoro La Pantera cooperativa a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 22 maggio 1979, rep. 187005, reg. soc. 411/79;

società cooperativa edilizia Giambattista Vico a r.l., in Perdifumo (Salerno), costituita per rogito Barela in data 11 aprile 1972, rep. 9032, reg. soc. 652;

società cooperativa edilizia El.Co. a r.l., in Sala Consilina (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 22 marzo 1977, rep. 1122, reg. soc. 208;

società cooperativa edilizia S. Maria a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 12 marzo 1974, repertorio 140017, reg. soc. 5690/6768;

società cooperativa edilizia S. Pio a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 12 marzo 1974, rep. 140104, reg. soc. 5691/6769;

società cooperativa pesca Pescatori Leucosia a r.l., in S. Maria Castellabate (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 19 agosto 1973, rep. 6763, reg. soc. 198;

società cooperativa edilizia La Quiete - Soc. coop. a r.l., in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Festa in data 17 ottobre 1978, rep. 13677, reg. soc. 407/1568.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Rosali Coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Marrapodi in data 28 marzo 1980, rep. 18938, reg. soc. 72/82;

società cooperativa edilizia Oikon 10 a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 21 febbraio 1977, rep. 54168, reg. soc. 28/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Ibico 2ª a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 10 gennaio 1980, rep. 397410, reg. soc. 70/80;

società cooperativa di produzione e lavoro Art-Tourist a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 13 marzo 1980, rep. 6983, reg. soc. 71/80;

società cooperativa edilizia Paolo VI a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 16 aprile 1971, repertorio 46346, reg. soc. 131/71;

società cooperativa edilizia Il Gabbiano bianco terzo a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 21 marzo 1978, rep. 53, reg. soc. 39/78;

società cooperativa edilizia Nuova amicizia a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 27 aprile 1977, rep. 264903, reg. soc. 62/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Futuro a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 9 dicembre 1980, rep. 4836, reg. soc. 27/81;

società cooperativa di produzione e lavoro Satyagraha a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito De Benedetto in data 18 aprile 1980, rep. 77, reg. soc. 94/80;

società cooperativa di produzione e lavoro Cogis - Cooperativa occupazione giovanile impegno sociale a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 14 febbraio 1980, rep. 6955, reg. soc. 33/80;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa socio psico pedagogica e di servizio sociale a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 31 ottobre 1978, rep. 322, reg. soc. 100/78;

società cooperativa edilizia Pratile a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 22 maggio 1975, rep. 2423, reg. soc. 52/75;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Reggio 80 a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani, in data 28 febbraio 1980, rep. 11489, reg. soc. 42/40;

società cooperativa edilizia Fata Morgana II a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 5 marzo 1954, rep. 13331, reg. soc. 13;

società cooperativa di produzione e lavoro Europa a r.l., in Ardore Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Tuccillo in data 29 dicembre 1978, rep. 4763, reg. soc. 597;

società cooperativa di pesca Carmelo Spinella a r.l., in Bianco (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 26 novembre 1948, rep. 5611, reg. soc. 207;

società cooperativa edilizia La Cittadella a r.l., in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 22 novembre 1965, rep. 1937, reg. soc. 195;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa intercomunale Costa Viola a r.l., in Scilla (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 14 gennaio 1980, rep. 857, registro soc. 26/80.

società cooperativa di produzione e lavoro Ares a r.l., in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 23 settembre 1976, rep. 29728, reg. soc. 1747/76;

società cooperativa edilizia Primavera della Casa a r.l., in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 12 settembre 1963, rep. 11869, reg. soc. 1611;

società cooperativa mista Studio associato progettazioni e ricerche a r.l., in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 6 dicembre 1977, rep. 75749, reg. soc. 113/78;

società cooperativa edilizia S. Monica a r.l., in Torino, costituita per rogito Petitti in data 12 maggio 1973, rep. 65489, reg. soc. 1081;

società cooperativa edilizia Zenit a r.l., in Torino, costituita per rogito Priano in data 9 maggio 1978, rep. 58, registro soc. 1606/78;

società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Torino, costituita per rogito Annese in data 14 marzo 1974, rep. 22725, reg. soc. 955/74;

società cooperativa di produzione e lavoro Città di Torino a r.l., in Torino, costituita per rogito Viscussi in data 4 marzo 1975, rep. 186073, reg. soc. 587;

società cooperativa mista dettaglianti associati Beinasco Nichelino gruppo collettivo d'Acquisto a r.l., in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 28 marzo 1973, rep. 163726/1035, reg. soc. 937/73;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.Na.T. - Cooperativa nazionale trasporti a r.l., in Torino, costituita per rogito Tomaselli in data 26 luglio 1977, rep. 24218, reg. soc. 2028/77;

società cooperativa edilizia Securitas a r.l., in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 8 marzo 1973, repertorio 26085/18974, reg. soc. 1005/73;

società cooperativa edilizia Everest 73 a r.l., in Torino, costituita per rogito Marocco in data 26 maggio 1973, rep. 22683, reg. soc. 1137/73;

società cooperativa edilizia Resistenza a r.l., in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 23 maggio 1973, rep. 32/14, reg. soc. 1193/73;

società cooperativa edilizia Edificatrice tra lavoratori C.E.L.T.A. a r.l., in Torino, costituita per rogito Stratta in data 6 febbraio 1950, rep. 7222, reg. soc. 188;

società cooperativa di produzione e lavoro Piemontese esecuzioni musicali - S.P.E.M. a r.l., in Torino, costituita per rogito Felice in data 7 marzo 1970, rep. 13546, reg. soc. 232;

società cooperativa edilizia Giornalisti Valdocco a r.l., in Torino, costituita per rogito Gili in data 25 marzo 1952, rep. 39652, reg. soc. 339;

società cooperativa di produzione e lavoro Orchestra filarmonica di Torino a r.l., in Torino, costituita per rogito Lobetti Bodoni in data 10 ottobre 1949, rep. 2150, reg. soc. 850;

società cooperativa edilizia C.E.P.R.E.I. - Edile partigiani reduci ex internati a r.l., in Torino, costituita per rogito Stratta in data 22 febbraio 1946, rep. 4165, reg. soc. 333/46;

società cooperativa di produzione e lavoro Comitato di difesa mutilati ed invalidi sul lavoro a r.l., in Torino, costituita per rogito Prever in data 28 ottobre 1951, rep. 3060, reg. soc. 867;

società cooperativa agricola Cerealicola a r.l., in Torino, costituita per rogito Costanza in data 31 maggio 1951, rep. 8128, reg. soc. 461;

società cooperativa mista Radio onda alternativa a r.l., in Bussoleno (Torino), costituita per rogito Silvestri in data 5 aprile 1977, rep. 1624, reg. soc. 1477/77;

società cooperativa edilizia Marcella a r.l., in Caluso (Torino), costituita per rogito Burrone in data 16 giugno 1973, repertorio 27513, reg. soc. 1480;

società cooperativa edilizia Chiara a r.l., in Ciriè (Torino), costituita per rogito Pignataro in data 17 aprile 1971, rep. 23178, reg soc. 479/71;

società cooperativa edilizia Pramand a r.l., in Oulx (Torino), costituita per rogito Russa in data 10 aprile 1979, rep. 896, reg. soc. 1628/79;

società cooperativa edilizia Trinacria a r.l., in Pavone Canavese (Torino), costituita per rogito Favre in data 18 giugno 1979, rep. 418, reg. soc. 2077;

società cooperativa edilizia Giardino Fiorito a r.l., in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Poët in data 27 gennaio 1974, rep. 20749, reg. soc. 775;

società cooperativa edilizia La Fiorita a r.l., in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Mazzucco in data 28 maggio 1972, rep. 2001, reg. soc. 668;

società cooperativa edilizia Fiamme Gialle a r.l., in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Scarabosio in data 27 dicembre 1977, rep. 19160, reg. soc. 1141;

società cooperativa edilizia La Fedele a r.l., in Rivarolo Canavese (Torino), costituita per rogito Corongiu Maschio in data 17 luglio 1974, rep. 1663, reg. soc. 1713/74;

società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., in Rivoli (Torino), costituita per rogito Zoppi in data 27 aprile 1970, repertorio 16843, reg. soc. 712/70;

società cooperativa edilizia Robassomero 1 a r.l., in Robassomero (Torino), costituita per rogito Sicignano in data 29 gennaio 1979, rep. 7110, reg. soc. 1007/79;

società cooperativa edilizia Malanghero Nuovo a r.l., in S. Maurizio Canavese (Torino), costituita per rogito Gardini in data 1° agosto 1963, rep. 17217/1635, reg. soc. 1390;

società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Minasi in data 26 giugno 1978, rep. 1232, reg. soc. 1927/78;

società cooperativa edilizia Alternativa Due a r.l., in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Sbarrato in data 5 dicembre 1977, rep. 24432/6661, reg. soc. 2952/77;

società cooperativa edilizia Fortuna a r.l., in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Minasi in data 9 giugno 1978, rep. 1090, reg. soc. 1807/78;

società cooperativa edilizia La Briciola a r.l., in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Minasi in data 9 giugno 1978, rep. 1087, reg. soc. 1808;

società cooperativa edilizia Sud a r.l., in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 13 maggio 1973, rep. 21011, reg. soc. 1446/73;

società cooperativa edilizia Ferroviari Trofarello a r.l., in Trofarello (Torino), costituita per rogito Baglio in data 9 gennaio 1971, rep. 23817, reg. soc. 267/71;

società cooperativa di produzione e lavoro Corilea a r.l., in Venaria (Torino), costituita per rogito Baglio in data 4 marzo 1972, rep. 26004, reg. soc. 394/72;

società cooperativa edilizia La Scia a r.l., in Villar Dora (Torino), costituita per rogito Scarabosio in data 26 settembre 1978, rep. 21470, reg. soc. 2653/78.

(5723-5724)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 13 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1826 —	1826 —	—	1826 —	1826,625	1826,25	1826,500	1826 —	1826 —	—
Marco germanico .	623,690	623,690	—	623,690	623,50	623,65	623,620	623,690	623,690	—
Franco francese	203,140	203,140	—	203,140	203,25	203,19	203,250	203,140	203,140	—
Fiorino olandese .	553,300	553,300	—	553,300	552,75	553,30	553,360	553,300	553,300	—
Franco belga .	30,845	30,845	—	30,845	30,82	30,80	30,848	30,845	30,845	—
Lira sterlina .	2332,200	2332,200	—	2332,200	2333 —	2332,40	2332,600	2332,200	2332,200	—
Lira irlandese .	1931 —	1931 —	—	1931 —	1932 —	1932,10	1933,200	1931 —	1931 —	—
Corona danese . .	172,580	172,580	—	172,580	172,50	172,58	172,590	172,580	172,580	—
Dracma .	15,035	15,035	—	15,035	—	—	15,040	15,035	15,035	—
E.C.U. .	1390,600	1390,600	—	1390,600	1389,75	1390,90	1391,300	1390,600	1390,600	—
Dollaro canadese .	1389,750	1389,750	—	1389,750	1390 —	1389,76	1389,800	1389,750	1389,750	—
Yen giapponese .	7,611	7,611	—	7,611	7,61	7,61	7,613	7,611	7,611	—
Franco svizzero .	757,950	757,950	—	757,950	757,75	757,97	758 —	757,950	757,950	—
Scellino austriaco .	88,698	88,698	—	88,698	88,70	89,70	88,696	88,698	88,698	—
Corona norvegese .	213,620	213,620	—	213,620	213,60	213,66	213,700	213,620	213,620	—
Corona svedese .	216,430	216,430	—	216,430	216,25	216,38	216,330	216,430	216,430	—
FIM	297,180	297,180	—	297,180	297 —	297,20	297,200	297,180	297,180	—
Escudo portoghese	11,330	11,330	—	11,330	11,34	11,35	11,400	11,330	11,330	—
Peseta spagnola .	11,108	11,108	—	11,108	11,10	11,10	11,106	11,108	11,108	—

Media dei titoli del 13 novembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	67,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,250
» 6% » » 1971-86 .	90,650
» 6% » » 1972-87 .	88,100
» 9% » » 1975-90 .	89,050
» 9% » » 1976-91 .	87,950
» 10% » » 1977-92 .	96,500
» 12% (Beni Esteri 1980) .	92,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,950
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,300
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,225
» » » » 1-10-1982/86 .	101,300
» » » » 1-11-1982/86 .	101,625
» » » » 1-12-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 7-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1983/86 .	99,925
» » » » 1-10-1983/86 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,325
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,600
» » » » 1-11-1983/87 .	100,450
» » » » 1-12-1983/87 .	100,250
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,200
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,200
» » » » 1-10-1983/88 .	101,300
» » » » 1-11-1983/88 .	101,400
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,850
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,825
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,625
» » » » 1-11-1983/90 .	101,400
» » » » 1-12-1983/90 .	101,550
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,450
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,225
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,950
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985 .	100,025
» » » 17% 1- 5-1985 .	100,900
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,050
» » » 17% 1-10-1985 .	101,525
» » » 16% 1- 1-1986 .	100,925
» » » 14% 1- 4-1986 .	99,050
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,800
» » » » 1983/90 11,50%	100,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1826,250
Marco germanico .	623,655
Franco francese	203,195
Fiorino olandese .	553,330
Franco belga .	30,846
Lira sterlina .	2332,400
Lira irlandese	1932,100
Corona danese .	172,585
Dracma .	15,037
E.C.U. .	1390,950
Dollaro canadese .	1389,775
Yen giapponese .	7,612
Franco svizzero .	757,975
Scellino austriaco .	88,697
Corona norvegese .	213,660
Corona svedese .	216,380
FIM	297,190
Escudo portoghese	11,365
Peseta spagnola .	11,107

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 14 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1834,550	1834,550	1834,30	1834,550	1834,50	1834,55	1834,300	1834,550	1834,300	1834,55
Marco germanico .	622 —	622 —	622,75	622 —	623 —	622 —	622,270	622 —	622 —	622 —
Franco francese . .	202,450	202,450	202,55	202,450	203 —	202,45	202,650	202,450	202,450	202,45
Fiorino olandese . .	551,510	551,510	551,90	551,510	552,50	551,50	550,800	551,510	551,510	551,51
Franco belga . . .	30,794	30,794	30,79	30,794	30,80	30,79	30,800	30,794	30,794	30,79
Lira sterlina .	2321,500	2321,500	2330,050	2321,500	2328 —	2324,50	2326,250	2321,500	2321,500	2324,50
Lira irlandese .	1928,400	1928,400	1930 —	1928,400	1929 —	1928,40	1928,500	1928,400	1928,400	—
Corona danese .	172,110	172,110	172,25	172,110	172,40	172,11	172,150	172,110	172,110	172,11
Dracma	15,050	15,050	15 —	15,050	—	—	15,020	15,050	15,050	—
E.C.U. . . .	1386,500	1386,500	1389 —	1386,500	1389 —	1386,50	1386,600	1386,500	1386,500	1386,50
Dollaro canadese .	1395,100	1395,100	1398 —	1395,100	1396 —	1395,10	1395 —	1395,100	1395,100	1395,10
Yen giapponese .	7,600	7,600	7,61	7,600	7,60	7,60	7,60	7,600	7,600	7,60
Franco svizzero . .	754,200	754,200	755,50	754,200	756 —	754,20	754 —	754,200	754,200	754,20
Scellino austriaco . .	88,468	88,468	88,58	88,468	88,60	88,46	88,460	88,468	88,468	88,46
Corona norvegese .	213,350	213,350	213,75	213,350	213,70	213,35	213,390	213,350	213,350	213,35
Corona svedese .	216,090	216,090	216,25	216,090	216,40	216,09	216,100	216,090	216,090	216,09
FIM	296,700	296,700	297,25	296,700	297,25	296,60	296,900	296,700	296,700	—
Escudo portoghese	11,170	11,170	11,50	11,170	11,41	11,47	11,400	11,170	11,170	11,47
Peseta spagnola . .	11,074	11,074	11,12	11,074	11,08	11,07	11,080	11,074	11,074	11,07

Media dei titoli del 14 novembre 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935 . .	67,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,250
» 6% » » 1971-86 .	90,500
» 6% » » 1972-87 .	88,100
» 9% » » 1975-90 .	89,050
» 9% » » 1976-91 .	87,950
» 10% » » 1977-92 .	96,350
» 12% (Beni Esteri 1980) . .	92,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,950
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,950
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 2-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,025
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,175
» » » » 1-10-1982/86 .	101,300
» » » » 1-11-1982/86 .	101,600
» » » » 1-12-1982/86 .	101,525
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,975
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,925

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1983/86 . .	99,950
» » » » 1-10-1983/86 .	99,950
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,400
» » » » 1-11-1983/87 .	100,450
» » » » 1-12-1983/87 .	100,300
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,200
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,150
» » » » 1-10-1983/88 .	101,175
» » » » 1-11-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,825
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,825
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,575
» » » » 1-11-1983/90 .	101,450
» » » » 1-12-1983/90 .	101,400
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,275
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,275
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,900
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985 .	100 —
» » » 17% 1- 5-1985 .	100,875
» » » 17% 1- 7-1985 . .	101,050
» » » 17% 1-10-1985 . .	101,525
» » » 16% 1- 1-1986 .	101,950
» » » 14% 1- 4-1986 .	99,075
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,855
» » » » 1983/90 11,50%	103,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1834,425
Marco germanico . . .	622,135
Franco francese . . .	202,550
Fiorino olandese . .	551,155
Franco belga	30,797
Lira sterlina	2325,375
Lira irlandese . .	1928,450
Corona danese . .	172,130
Dracma	15,035
E.C.U. . .	1386,550
Dollaro canadese . . .	1395,050
Yen giapponese	7,600
Franco svizzero	754,100
Scellino austriaco .	88,464
Corona norvegese . .	213,370
Corona svedese	216,095
FIM . . .	296,800
Escudo portoghese .	11,435
Peseta spagnola . . .	11,077

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 15 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1844,750	1844,750	1844,70	1844,750	1845,30	1844,75	1845,900	1844,750	1844,750	1844,75
Marco germanico .	622,190	622,190	622,50	622,190	621,75	622,19	622,100	622,190	622,190	622,19
Franco francese	202,950	202,950	202,35	202,950	202,50	202,95	202,750	202,950	202,950	202,95
Fiorino olandese .	552,080	552,080	551,70	552,080	551 —	552,08	552 —	552,080	552,080	552,08
Franco belga . .	30,849	30,849	30,85	30,849	30,78	30,84	30,837	30,849	30,849	30,84
Lira sterlina .	2330 —	2330 —	2333 —	2330 —	2327 —	2330 —	2330 —	2330 —	2330 —	2330 —
Lira irlandese	1933,500	1933,500	1932 —	1933,500	1926 —	1933,50	1933 —	1933,500	1933,500	—
Corona danese .	172,280	172,280	172,15	172,280	171,90	172,28	172,320	172,280	172,280	172,28
Dracma . .	15,050	15,050	15,05	15,050	—	—	15,060	15,050	15,050	—
E.C.U. . .	1389,800	1389,800	1389 —	1389,800	1387,70	1389,80	1388,500	1389,800	1389,800	1389,80
Dollaro canadese .	1402,500	1402,500	1400,50	1402,500	1398 —	1402,50	1402,750	1402,500	1402,500	1402,50
Yen giapponese . .	7,609	7,609	7,59	7,609	7,59	7,70	7,611	7,609	7,609	7,60
Franco svizzero .	755,240	755,240	755,25	755,240	754,70	755,24	754,850	755,240	755,240	755,24
Scellino austriaco .	88,545	88,545	88,58	88,545	88,25	88,54	88,546	88,545	88,545	88,54
Corona norvegese . .	213,730	213,730	213,35	213,730	213,60	213,73	213,870	213,730	213,730	213,73
Corona svedese . .	216,500	216,500	216,50	216,500	216,25	216,50	216,500	216,500	216,500	216,50
FIM	297,400	297,400	297,25	297,400	296,60	297,40	297,500	297,400	297,400	—
Escudo portoghese .	11,450	11,450	11,50	11,450	11,48	11,45	11,400	11,450	11,450	11,45
Peseta spagnola .	11,097	11,097	11,10	11,097	11,06	11,09	11,098	11,097	11,097	11,09

Media dei titoli del 15 novembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	67,800
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,250
» 6 % » » 1971-86 .	90,500
» 6 % » » 1972-87 .	88,100
» 9 % » » 1975-90 . .	89,050
» 9 % » » 1976-91 .	87,950
» 10 % » » 1977-92 . .	96,350
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	92,125
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . .	91,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	101,950
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,100
» » » » EFIM 1- 8-1988	99,950
» » » » 1-12-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,425
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,525
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,375
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,175
» » » » 1-10-1982/86 .	101,300
» » » » 1-11-1982/86 .	101,600
» » » » 1-12-1982/86 .	101,525
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,975
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1983/86 .	99,925
» » » » 1-10-1983/86 .	99,950
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,375
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,375
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,400
» » » » 1-11-1983/87 .	100,425
» » » » 1-12-1983/87 .	100,325
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,200
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,150
» » » » 1-10-1983/88 .	101,175
» » » » 1-11-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,825
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,825
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,575
» » » » 1-11-1983/90 .	101,450
» » » » 1-12-1983/90 .	101,400
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,275
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,275
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,900
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	100 —
» » » 17 % 1- 5-1985 . . .	100,875
» » » 17 % 1- 7-1985 . . .	101,075
» » » 17 % 1-10-1985 . .	101,525
» » » 16 % 1- 1-1986	101,950
» » » 14 % 1- 4-1986 . . .	99,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	106,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	103,850
» » » » 1983/90 11,50 %	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1845,325
Marco germanico . .	622,145
Franco francese . .	202,850
Fiorino olandese . .	552,040
Franco belga	30,843
Lira sterlina	2330 —
Lira irlandese . .	1933,250
Corona danese . .	172,300
Dracma	15,055
E.C.U.	1389,150
Dollaro canadese . . .	1402,625
Yen giapponese .	7,610
Franco svizzero . . .	755,045
Scellino austriaco . .	88,545
Corona norvegese . . .	213,800
Corona svedese	216,500
FIM	297,450
Escudo portoghese . .	11,425
Peseta spagnola	11,097

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Autorizzazione al raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile ad alienare le roulottes di non conveniente riparazione. (Ordinanza n. 404/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto interministeriale del 1° settembre 1982 che istituisce il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile;

Vista la lettera n. 62/026412 del 10 novembre 1984, con la quale lo stato maggiore della Difesa rappresenta la necessità di disporre delle aree occupate da roulottes dichiarate di non conveniente riparazione;

Considerato che la regione militare ha fatto presente che un certo numero di roulottes sono state riconosciute di non conveniente riparazione dall'apposita commissione di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 1° settembre 1982;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di liberare le cennate aree e di consentire l'immediata alienazione delle roulottes non riutilizzabili;

Considerato che con le ordinarie procedure che disciplinano l'alienazione dei beni mobili dello Stato non si raggiungerebbe lo scopo di avere disponibili nel più breve tempo possibile le aree necessarie per sistemare altri beni mobili della protezione civile attualmente sparsi nelle zone terremotate;

Ravvisata quindi la necessità di autorizzare il raggruppamento autonomo a procedere alla vendita delle cennate roulottes in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile è autorizzato ad alienare, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale, seicento roulottes riconosciute dalla commissione di cui al decreto interministeriale citato in premessa, di non conveniente riparazione.

L'alienazione può avvenire anche per blocchi di cento unità ed oltre.

Art. 2.

Il ricavato della vendita è versato, a cura del comandante del raggruppamento, al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6097)

Misure dirette ad accelerare le procedure per l'acquisto di beni e servizi occorrenti al comune di Castelvolturno in provincia di Caserta. (Ordinanza n. 405/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Ritenuto che l'art. 13-*novies* del citato provvedimento considera popolazione residente nei comuni di Castelvolturno e Mondragone quella sfollata da Pozzuoli e che a tali enti si applicano tutte le disposizioni relative ai comuni con corrispondente maggior numero di abitanti, in particolare quelle concernenti l'igiene, la sanità, l'urbanistica, l'ordine pubblico ed i trasferimenti finanziari;

Considerato che l'adeguamento alla cennata nuova disciplina richiede tempi tecnici piuttosto lunghi e comunque tali da non consentire la soluzione dei problemi più immediati specialmente per quanto riguarda l'igiene, la sanità e l'ordine pubblico;

Vista la richiesta del comune di Castelvolturno contenuta nei telegrammi del 22 ottobre 1984 intesa ad ottenere, in attesa dell'attuazione della cennata disposizione, lo snellimento delle procedure per attivare servizi urgenti ed indifferibili (acquisto di tre automezzi raccolta rifiuti urbani, di un autoespurgo e di un congruo numero di contenitori per rifiuti) nonché la possibilità di trattenere in servizio dieci vigili urbani, assunti per il periodo estivo;

Ravvisata la necessità di dover accedere alla cennata richiesta del comune di Castelvolturno anche per attenuare i disagi degli sgomberati da Pozzuoli e risolvere delicati problemi di igiene;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 13-*novies* della legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, il comune di Castelvolturno in provincia di Caserta è autorizzato, con le disponibilità del proprio bilancio, a procedere, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, dall'acquisto di tre automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani, di un autoespurgo e di un congruo numero di contenitori per rifiuti.

Art. 2.

I vigili urbani assunti dal comune di Castelvolturno in provincia di Caserta, in esecuzione della delibera della giunta municipale n. 231 del 29 giugno 1984, possono essere mantenuti in servizio fino alla emanazione delle disposizioni attuative dell'art. 13-*novies* della legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, anche in deroga alle procedure previste dalle disposizioni in vigore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6098)

Disposizioni attuative del comma 10 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 406/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ravvisata la necessità di stabilire il termine relativo alla presentazione delle domande concernenti la ricostruzione delle unità immobiliari gravemente danneggiate o distrutte dal terremoto del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984 in attuazione del citato decreto-legge n. 159/1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Per conseguire i benefici di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, gli interessati possono produrre apposita domanda secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 14 della medesima legge n. 219, entro il termine perentorio del 31 marzo 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6099)

Integrazione dell'ordinanza n. 371/FPC/ZA del 16 ottobre 1984 concernente l'utilizzazione dei giovani chiamati alle armi presso pubblici uffici. (Ordinanza numero 407/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 317/FPC/ZA del 16 ottobre 1984;

Ravvisata l'opportunità di estendere le disposizioni della predetta ordinanza ai giovani interessati alla chiamata alle armi muniti di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore conseguiti in altre discipline;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 371/FPC/ZA del 16 ottobre 1984 sono estese anche ai giovani muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore, conseguiti in altre discipline, per assicurare il necessario supporto agli uffici tecnici impegnati nell'attività di ricostruzione delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6100)

Proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli. (Ordinanza n. 408/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 341/FPC/ZA del 7 settembre 1984, concernente il collocamento in aspettativa del presidente della U.S.L. di Pozzuoli o suo delegato;

Vista la nota n. 11921 del 30 ottobre 1984, con la quale il presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli chiede la proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal presidente del centro operativo di protezione civile di Pozzuoli con nota n. 766/c.o. del 7 novembre 1984.

Ravvisata l'opportunità di accogliere la cennata richiesta tenuto conto del permanere delle esigenze connesse al fenomeno bradisismico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli o suo delegato, può continuare a fruire dell'aspettativa, con le stesse modalità previste dall'ordinanza n. 341/FPC/ZA citata nelle premesse, fino al 31 dicembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6101)

Integrazione delle disposizioni dell'ordinanza n. 283/FPC/ZA del 9 luglio 1984. (Ordinanza n. 409/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 283/FPC/ZA del 9 luglio 1984, con la quale veniva consentita l'utilizzazione del personale delle amministrazioni provinciali e comunali presso le prefetture per l'attività connessa all'emergenza;

Visto il telegramma n. 1035/P.C. in data 25 ottobre 1984, con il quale il prefetto di Isernia fa presente la indisponibilità del citato personale degli enti locali e chiede la possibilità di utilizzare, ove necessario, personale delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

Considerato che si rende necessario integrare le disposizioni dell'ordinanza sopra richiamata per consentire che il prefetto di Isernia, di intesa con i presidenti delle comunità montane e della giunta regionale interessata possa utilizzare anche personale delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

Avvalendosi di poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto della provincia di Isernia può utilizzare, per l'espletamento dei compiti connessi con l'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione terremotata, di intesa con i presidenti delle comunità montane e della giunta della regione Molise, personale delle comunità montane e delle unità sanitarie locali.

Art. 2.

Al predetto personale potrà essere corrisposto il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario in attuazione dell'ordinanza n. 241/FPC/ZA in data 9 giugno 1984 e, se dovute, le indennità di missione.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 aprile 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6102)

Integrazioni all'ordinanza n. 366/FPC/ZA del 10 ottobre 1984 concernente misure dirette a contenere le spese per prestazioni professionali. (Ordinanza n. 410/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 62, quarto comma, del regio decreto 25 ottobre 1925, n. 2537;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 366/FPC/ZA del 10 ottobre 1984 relativa alla disciplina in ordine alle tariffe professionali per direzioni e collaudatori dei lavori realizzati con i contributi a carico di questo Ministero;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 1 dell'ordinanza n. 366/FPC/ZA del 10 ottobre 1984 è aggiunto il seguente comma:

« In nessun caso è dovuto l'aumento di cui all'art. 18 della legge n. 143/49 per prestazione parziale ».

Art. 2.

Dopo l'art. 5 della citata ordinanza n. 366/84 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*. — Nel caso che la collaudazione venga affidata ad una commissione, questa ultima è costituita, di norma, da tre membri oltre, se necessario, il componente amministrativo ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6103)

Ristrutturazione delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Ordinanza n. 411/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di consentirne il più celere, funzionante ed autonomo impiego;

Ravvisata la opportunità di determinare le procedure più rapide per la realizzazione dei piani di acquisizione di mezzi e materiali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la ristrutturazione delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'acquisto di macchinari, attrezzature, materiali ed impianti tecnici, il Ministero dell'interno potrà avvalersi delle procedure indicate nella legge 8 luglio 1980, n. 336, con le seguenti modificazioni:

1) la commissione di cui all'art. 4 è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

2) l'art. 3 è integrato nel senso che il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti e imprese che abbiano fornito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco prototipi di mezzi od attrezzature speciali sperimentate con esito positivo.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno, per le procedure di aggiudicazione delle forniture, è autorizzato a derogare dalle norme contenute nelle direttive (CEE) n. 77/62 del 21 dicembre 1976 recepite nella legge 30 marzo 1981, n. 113, nonché alle norme di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 3.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, nel corrente esercizio finanziario, impegni per la complessiva spesa di lire 25 miliardi, provvedendo alla liquidazione delle spese con i fondi che saranno accreditati da questo ufficio nell'esercizio finanziario 1985.

Il predetto importo sarà erogato con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, numero 363.

Il contratto e le spese connesse con la realizzazione del programma sono soggetti, in conformità al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, al controllo successivo della Corte dei conti.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 aprile 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, numero 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6104)

Ricostituzione delle scorte di mezzi e materiali occorrenti ai fini della protezione civile dei centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno. (Ordinanza n. 412/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che si rende necessario procedere alla ricostituzione delle scorte dei mezzi e dei materiali di protezione civile in dotazione ai centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno in gran parte impiegati a seguito dei movimenti tellurici che hanno colpito l'Italia centrale e la provincia di Catania;

Ravvisata la opportunità di determinare le procedure più rapide per l'acquisizione dei materiali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la ricostituzione delle scorte dei mezzi e dei materiali occorrenti ai fini della protezione civile il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 12 miliardi.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno, per le procedure di aggiudicazione delle forniture o dei lavori è autorizzato a stipulare contratti anche a trattativa privata ed in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato, alle norme contenute nelle direttive (CEE) n. 77/62 del 21 dicembre 1976 recepite nella legge n. 113 del 30 marzo 1982, nonché alle norme di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 3.

Il predetto importo di 12 miliardi sarà erogato con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

I contratti ed i relativi impegni di spesa sono soggetti, in conformità al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, al controllo successivo della Corte dei conti.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 aprile 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, numero 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6105)

Ulteriore proroga della sospensione dei termini di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984. (Ordinanza n. 414/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Viste le proprie ordinanze n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 e n. 349/FPC/ZA del 19 settembre 1984, quest'ultima relativa alla proroga per un periodo di tre mesi del termine fissato nella precedente per l'esecuzione degli sfratti;

Visto il telegramma n. 2269/35A/P.C. in data 25 ottobre 1984 con il quale la prefettura di Isernia chiede la ulteriore proroga del termine fissato nell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 per le esecuzioni degli sfratti;

Ravvisata la opportunità di aderire alla richiesta della prefettura, stante il perdurare della situazione di disagio per la popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Sono prorogati di tre mesi i termini relativi alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 già prorogati con ordinanza n. 349/FPC/ZA del 19 settembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6106)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1984. (Provvedimento n. 40/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 1105/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che stabilisce per la campagna 1984-85 fra l'altro le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole, nonché la modifica del calcolo degli aiuti previsti dall'art. 46, paragrafo 2/b, del regolamento (CEE) n. 1785/81;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1106/84 e n. 1737/84 del Consiglio del 31 marzo e del 18 giugno 1984 che fissano per la campagna 1984-85 i prezzi minimi rispettivamente delle barbabietole *A* e *B*;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 della commissione rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche ai prezzi delle barbabietole in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L. 1.432;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 concernente le misure di intervento nel settore bieticolo-saccarifero, di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1984-85;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1984 con tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione di zucchero bianco che rientrerà nei quantitativi delle quote *A*, è fissato — in relazione a quanto stabilito per l'Italia dai regolamenti (CEE) n. 1785/81 e n. 1106/84 — in 42,59 ECU per tonn. pari a L. 60.988,88 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2) Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1984 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alle quote *B*, è fissato — in relazione a quanto stabilito dai regolamenti (CEE) n. 1106/84 e n. 1737/84 — in 27,26 ECU per tonn. pari a L. 39.036,32 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3) Per le bietole utilizzate nella campagna 1984-85 per la produzione di zucchero bianco rientrante nelle quote *A* e *B*, l'aiuto di cui all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, modificato dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1105/84 è riconosciuto, tenuto conto delle modalità di cui al punto 4), lettera *a*), del provvedimento CIP n. 48/81 nella misura di L. 17.178,33 + IVA per tonn. bietole con tenore zuccherino del 16 %, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

4) Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente punto 3) saranno emanate norme con successivo provvedimento CIP.

5) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonché l'aiuto di cui al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa del 16 %, saranno, per 1/10 % di tenore saccarosio, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale:

a) aumentati al minimo di:

0,675 % per tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 18 %;

0,525 % per tenori superiori al 18 % e inferiori o uguali al 19 %;

0,375 % per tenori superiori al 19 % e inferiori o uguali al 20 %;

b) diminuiti al massimo di:

0,675 % per tenori inferiori al 16 % e superiori o uguali al 15,5 %;

0,750 % per tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %;

0,750 % per tenori inferiori al 14,5 %;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20 % si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20 %.

6) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contradditorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

7) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonché quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6202)

Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1984-85. (Provvedimento n. 41/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decrti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 19 gennaio 1982, n. 19;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 con la quale — nel quadro degli interventi previsti per il settore bieticolo-saccarifero dal citato decreto-legge n. 694/81 — è stato fra l'altro stabilito che un importo perequativo straordinario di L. 5.912,08 a q.le zucchero è concesso, per la campagna 1984-85, all'industria saccarifera per i quantitativi di zucchero prodotti nella campagna, dedotti i quantitativi smerciati alla data di entrata in vigore del provvedimento C.I.P. di modifica dei prezzi dello zucchero;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 39 del 24 ottobre 1984 con il quale si è provveduto a tale modifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195/68, n. 48/81, n. 4/84 e n. 525/84 concernenti l'istituzione ed i compiti della Cassa conguaglio zucchero, e successive modifiche;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1105/84, n. 1106/84, n. 1479/84 e n. 1737/84 concernenti i prezzi comunitari applicabili nel settore saccarifero per la campagna 1984-85 e la modifica del calcolo degli aiuti di cui all'art. 46 del regolamento (CEE) numero 1785/81;

Visto il regolamento (CEE) n. 855/84 che fissa il tasso di cambio della lire verde in L. 1.432/ECU;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1981, e successive modificazioni, concernente la fissazione delle quote *A* e *B* per la produzione dello zucchero e dell'isoglucosio a partire dalla campagna 1981-82.

Visto il provvedimento C.I.P. in data odierna relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita della barbabietola da zucchero di raccolto 1984;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1984-85;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Considerata l'urgenza;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 1948, n. 96;

Decreta:

1) Per la campagna 1984-85 i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso nonché i prezzi di intervento applicabili in Italia, sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1106/84, espressi in lire italiane al cambio di lire 1.432 per ECU.

2) In conformità a quanto disposto con il provvedimento C.I.P. n. 39/84, il sovrapprezzo di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/81 è stabilito in L. 81 a kg netto di zucchero bianco.

3) Per la campagna 1984-85 gli importi relativi alle erogazioni dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere *a1*), *a2*), *a3*) e *g*), del provvedimento C.I.P. n. 48/81, da corrispondere secondo le modalità di cui al punto 4), lettera *a*), di detto provvedimento salvo la modifica di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) numero 1105/84, riferiti a zucchero bianco, sono i seguenti:

a1) ai produttori di barbabietole: L. 13.214,11 q.le netto, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per la campagna 1984-85;

a2) ai produttori di zucchero: L. 4.886,37 a q.le netto;

a3) ai detentori di zucchero soggetto alle spese di magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81: l'importo di aiuto nazionale previsto dall'art. 46, par. 4, del predetto regolamento (CEE) sarà calcolato e corrisposto dalla Cassa conguaglio zucchero con gli stessi criteri e modalità stabiliti con il provvedimento C.I.P. n. 50/81, punto 3), lettera *a3*);

g) ai produttori di zucchero: L. 5.912,08 a q.le — salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale — quale importo perequativo per i quantitativi di zucchero prodotti nella campagna 1984-85, dedotti i quantitativi smerciati al 30 ottobre 1984, data di entrata in vigore del provvedimento C.I.P. n. 39/84 relativo alla modifica dei prezzi nazionali dello zucchero.

4) Gli aiuti erogati su quantitativi di zucchero prodotto nella campagna 1983-84 e successivamente riportati alla campagna 1984-85, qualora non riservati alla Cassa conguaglio zucchero a seguito dell'accertamento della produzione definitiva, si intendono comunque corrisposti, con i relativi interessi, a titolo di acconto sugli aiuti spettanti per la produzione della campagna 1984-85.

5) In applicazione di quanto stabilito con il regolamento (CEE) n. 855/84, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere le seguenti integrazioni straordinarie di prezzo per i quantitativi di zucchero, di produzione nazionale e d'importazione, smerciati in Italia dal 1° al 25 luglio 1984:

a) ai produttori di barbabietole L. 3.025,38 ed alle industrie di trasformazione L. 2.469,62 per q.le netto di zucchero bianco di produzione nazionale, esclusi i quantitativi esportati;

b) alle industrie di trasformazione, sulle quantità rientranti nelle quote *A* e *B* esportate — quale differenza contributo spese di magazzinaggio — L. 386,75 per 100 kg netti di zucchero bianco;

c) agli importatori di zucchero, L. 5.495 a q.le netto di zucchero bianco importato e smerciato.

Le integrazioni di cui alla lettera *a*) di pertinenza dei bieticoltori vanno versate al Fondo bieticolo nazionale costituito dagli interessati e con effetto liberatorio per la Cassa, mentre quelle di pertinenza delle società saccarifere vanno versate direttamente alle singole società in base ai quantitativi smerciati da ciascuna di esse.

Le modalità di accertamento delle quantità smerciate sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero.

6) Le restituzioni relative al sovrapprezzo pagato sullo zucchero esportato tal quale o contenuto in prodotti trasformati, di cui alla lettera *c*) del punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 48/81, sono corrisposte nella misura dei sovrapprezzi effettivamente pagati, previa documentazione probante.

7) L'importo della restituzione di cui al punto 3), lettera *d*), del provvedimento C.I.P. n. 48/81, relativo allo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al consumo interno, ivi compresi i prodotti importati ed esclusi quelli di cui al provvedimento C.I.P. n. 25/84, è fissato nella misura dei 2/3 dei sovrapprezzi effettivamente pagati, da corrispondere secondo le modalità vigenti.

8) Le integrazioni di cui ai punti 3), lettera *a3*), 5), 6) e 7) saranno comunque contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dal gettito del sovrapprezzo relativo all'esercizio 1984-85.

9) Eventuali eccedenze, comunque maturate nella gestione della Cassa al termine dell'esercizio finanziario saranno versate nel bilancio di entrata dello Stato.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6203)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Autorizzazioni ad enti di gestione delle partecipazioni statali a contrarre mutui con la BEI. (Deliberazione 11 ottobre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che autorizza gli enti di gestione delle partecipazioni statali a far ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui, fino alla concorrenza del controvalore di 1.000 miliardi di lire, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione, da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE con apposita delibera;

Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 22, con la quale è stato autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali della somma di 5.000 miliardi di lire, ripartita per lire 3.635 miliardi all'IRI, per lire 1.071 miliardi all'ENI, per 270 miliardi all'EFIM e per lire 24 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema;

Vista la nota dell'8 maggio 1984 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali ha trasmesso, per l'esame del CIPI, i progetti predisposti dagli enti di gestione, intesi a realizzare i seguenti obiettivi:

a) *Per quanto riguarda l'IRI*:

il potenziamento delle telecomunicazioni nel Mezzogiorno ai fini di dare un'ulteriore spinta all'avvicinamento della dinamica di sviluppo economico e sociale di questa area a quelle del resto del Paese, attivando al contempo produzioni manifatturiere ad alta tecnologia;

la realizzazione, per la parte infrastrutturale, del centro direzionale di Napoli per perseguire l'obiettivo del decongestionamento del centro urbano;

il potenziamento, in attuazione della legge 12 agosto 1982, n. 531, della rete autostradale nazionale, anche ai fini di un organico collegamento con la viabilità europea, con indubbi vantaggi di natura economica e sociale;

il miglioramento delle comunicazioni aeree Nord-Sud Italia ed alla riduzione delle distanze fra il Mezzogiorno ed il baricentro socio-economico europeo, attivando al contempo produzioni di un settore manifatturiero ad alta tecnologia;

b) *Per ciò che concerne l'ENI*:

l'approvvigionamento energetico mediante la coltivazione di giacimenti italiani di olio e di gas metano, il trasporto e lo stoccaggio degli idrocarburi, anche in armonia con la strategia del Piano energetico nazionale volta ad una maggiore autonomia nei confronti dei Paesi esteri produttori ed all'incremento dell'utilizzo del metano nell'ambito delle fonti energetiche;

c) *Per quanto riguarda l'EFIM*:

il risparmio energetico, la tutela ambientale e l'introduzione di tecnologie avanzate nei settori dell'aeronautica e del vetro;

Rilevato che, per il carattere aggiuntivo rispetto al conferimento al fondo di dotazione di ciascun ente attribuito direttamente dalla legge alle disponibilità di cui all'art. 38, si rende necessario procedere alla preliminare ripartizione dei 1.000 miliardi di lire tra i tre enti di gestione;

Ritenuto di utilizzare, per la ripartizione di cui sopra, il criterio proposto dal Ministro delle partecipazioni statali, che ricalca il criterio di massima già recepito nella citata legge n. 22/84 per la suddivisione dei 5.000 miliardi ai fondi di dotazione degli enti per il 1984 in misura proporzionale alle più elevate richieste finanziarie formulate nei programmi 1983-86 dagli enti medesimi;

Considerato che in applicazione dell'anzidetto criterio e sulla base della proposta del Ministro delle partecipazioni statali l'importo dei mutui da destinare al finanziamento dei progetti di ciascun ente di gestione verrebbe così determinato: IRI: 735 miliardi di lire; ENI: 219 miliardi di lire; EFIM: 46 miliardi di lire;

Ritenuto di incrementare a 66 miliardi di lire, in ragione dei particolari problemi dell'EFIM, la quota da assegnare all'ente in parola, riducendo corrispondentemente di 13 miliardi di lire e di 7 miliardi di lire la quota attribuibile rispettivamente all'IRI ed all'ENI, anche in rapporto a quanto prospettato dal Ministro delle partecipazioni statali con nota del 20 luglio 1984;

Considerato che i progetti presentati (che superano, con largo margine, nel loro ammontare complessivo, i 1.000 miliardi di lire di cui all'art. 38 dell'anzidetta legge n. 730/83), risultano organicamente inseriti nei programmi pluriennali 1983-86 dei singoli enti di gestione;

Rilevato che la commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali si è espressa favorevolmente in ordine ai programmi dell'IRI, in data 22 maggio 1984, nonché dell'ENI e dell'EFIM in data 28 giugno 1984;

Rilevata l'opportunità di procedere alla determinazione di taluni criteri che permettano di collocare i progetti presentati in ordine di priorità per l'accesso, nei limiti della quota attribuita a ciascun ente di gestione, ai mutui BEI, escludendo in ogni caso progetti, la cui copertura finanziaria risulta già totalmente assicurata da altre fonti pubbliche;

Ritenuto che l'anzidetto ordine interno di priorità per ciascun ente di gestione possa essere obiettivamente determinato sulla base dell'applicazione congiunta dei seguenti criteri, riferiti:

a) alla eseguibilità dei progetti, ritenendosi prioritari i progetti la cui realizzazione sia stata già avviata e/o i cui tempi di realizzazione risultino cronologicamente più ravvicinati (intendendosi ammissibili anche i progetti che concernono il completamento funzionale di opere già esistenti);

b) alla localizzazione dei progetti, considerando con priorità — salvo i casi di localizzazione obbligata in rapporto alla natura dell'investimento, come la coltivazione di idrocarburi — le iniziative che saranno realizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) al settore di appartenenza dell'iniziativa, con preferenza per le iniziative rientranti nei settori dei servizi (con particolare riguardo alle telecomunicazioni ed ai trasporti aerei), delle infrastrutture urbane ed autostradali, dell'energia (con speciale riferimento alla coltivazione di gas metano), del risparmio energetico, della tutela ambientale, dell'industria manifatturiera a tecnologia avanzata;

d) alla dimostrata coerenza del singolo progetto con gli obiettivi programmatici generali, contenuti nei grandi piani nazionali, quali il piano energetico nazionale, il piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione ovvero con gli obiettivi individuati in specifiche leggi o con gli indirizzi e le direttive del CIPE e del CIPI contenuti in atti deliberativi dei predetti comitati;

e) agli effetti occupazionali di ciascun progetto nel periodo della sua realizzazione, espressi in unità lavorative od in numero di ore lavorative;

Atteso che l'intervento e la misura del finanziamento della BEI restano comunque subordinati alle decisioni deliberative della Banca medesima nonché al rispetto della normativa comunitaria;

Valutati i progetti presentati alla luce degli anzidetti criteri di priorità;

Vista la propria delibera in data 19 giugno 1984 in materia di politica industriale nel settore delle telecomunicazioni con la quale, tra l'altro, è stata formulata specifica direttiva all'IRI, da trasmettersi dal Ministro delle partecipazioni statali, affinché l'IRI medesimo destini, per il 1984, al settore delle telecomunicazioni 500 miliardi di lire, rinvenendone la disponibilità finanziaria sui fondi di cui all'art. 38 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Considerato che il progetto dell'ENI concernente il metanodotto Arezzo-Minerbio, sebbene localizzato nell'Italia centro-settentrionale, determinerà effetti fondamentali per la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento energetico dell'intero territorio nazionale, in quanto consentirà la interconnessione di tutta la rete dei metanodotti dell'ENI;

Visto il piano alluminio approvato dal CIPI il 22 dicembre 1982;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, relativa al settore autostradale;

Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Delibera:

1) Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati a far ricorso alla BEI per la contrazione di mutui — ai sensi dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — per il finanziamento di progetti di investimento di propria competenza fino alla concorrenza, del controvalore in lire italiane, dei seguenti importi:

IRI: 722 miliardi di lire.
ENI: 212 miliardi di lire.
EFIM: 66 miliardi di lire.

2) Sulla base dell'applicazione dei criteri esposti in premessa ed ai fini dell'ammissione ai mutui di cui al precedente punto 1) sono approvati i progetti di ciascun ente di gestione secondo l'ordine di priorità risultante nelle allegate tre tabelle che fanno parte integrante della presente delibera.

L'ordine di priorità suddetto costituisce indicazione orientativa per la BEI.

3) Il Ministero del tesoro provvederà con proprio decreto a definire i rapporti con la BEI e gli istituti gestori nonché le procedure per il rimborso delle rate di ammortamento, per capitale ed interesse, dei mutui di cui al precedente punto 1).

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

TABELLA 1

I. R. I.

Società promotrice	Descrizione progetto	Localizzazione prevista	Investimenti previsti (miliardi di lire)	Tempi di realizzazione previsti
SIP	Infrastrutture telefoniche	Sardegna	335	1983-85
Mededil	Infrastrutture per il Centro Direzionale	Napoli	280	1983-87
ATI	Immissione in flotta di nuovi aerei	Collegamenti Nord-Sud	838	1984-88
SIP	Infrastrutture telefoniche	Puglia	168	1984
SIP	Infrastrutture telefoniche	Calabria	174	1984
Autostrade	Realizzazione tratto autostradale Carnia-Pontebba	Carnia-Pontebba (Udine)	315	1984-86
Autostrade	Completamento Autostrada dei Trafori	Liguria-Piemonte	210	1984-85
SIP	Infrastrutture telefoniche	Campania-Basilicata	330	1984
SIP	Infrastrutture telefoniche	Sicilia	286	1984
Autostrade	Realizzazione collegamento diretto Autostrade A1-A2	Fiano-S. Cesareo (Roma)	178	1984-85

TABELLA 2

E. N. I.

Società promotrice	Descrizione progetto ed eventuale sua denominazione	Localizzazione prevista	Investimenti previsti (miliardi di lire)	Tempi di realizzazione previsti
SNAM	Dorsale importazione Algeria: metanodotto	Arezzo-Minerbio (Bologna)	223	1983-84
SNAM	Dorsale importazione Algeria: centrale di compressione	Melizzano (Benevento)	36,7	1982-84
AGIP	Giacimento gas Demma Locantore	Ferrandina (Matera)	7	1984-85
AGIP	Giacimento gas S. Benedetto	Chieti	28	1984-85
AGIP	Giacimento gas Flavia-Fulvia	Ascoli Piceno	14	1983-85
AGIP	Giacimento gas Pessa	Bordolano (Cremona)	12	1984-85
AGIP	Giacimento gas Cervia Mare II	Ravenna	141	1983-86
SNAM	Metanodotto di derivazione	Valsugana	11,1	1983-84
SNAM	Stoccaggio gas Nuova Cupello	Chieti	36	1983-85
AGIP	Stoccaggio gas S. Salvo	Chieti	44	1982-85
SNAM	Metanodotto (1° tronco)	Alessandria-Genova	14,8	1984-85
SNAM	Stoccaggio gas Tresigallo	Ferrara	34,9	1983-85
SNAM	Metanodotto	Valdinievole	6,7	1984-85
SNAM	Stoccaggio gas Ripalta	Ripalta (Cremona)	13,7	1983-85
AGIP	Stoccaggio gas Sabbioncello	Ferrara	41	1983-85
SNAM	Metanodotto (2° tronco)	Alessandria-Genova	22,7	1984-85
AGIP	Giacimento olio Torrente Tona	Campobasso	63	1984-86
AGIP	Giacimento olio Vega	Siracusa	343	1983-88

TABELLA 3

E. F. I. M.

Società promotrice	Descrizione investimento	Localizzazione prevista	Investimenti previsti (miliardi di lire)	Tempi di realizzazione previsti
SIV	Miglioramento della produttività e risparmi energetici. Introduzione di tecnologie avanzate	San Salvo (Chieti)	50	1984-86
Alluminio Italia	Investimenti a fini ecologici e per risparmio energetico	Portovesme (Cagliari)	71	1984-86
Costruz. Aeronautiche G. Agusta	Introduzione di tecnologie avanzate	Cascina Costa di Samarate (Varese)	30	1984-86
Eurallumina	Sostituzione della caldaia ad olio combustibile con caldaia a carbone ed interventi minori	Portovesme (Cagliari)	79	1984-87

(5853)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 ottobre 1984, n. 9/748/84.

Royalties corrisposte a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel periodo dal 1974 al 1981. Intassabilità.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e Milano

e, p.c.:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Alla Direzione generale del contenzioso

Al servizio centrale degli ispettori tributari

La Corte di cassazione a sezioni unite ha emesso, in data 7 luglio 1983, cinque sentenze, depositate il 30 novembre 1983, con le quali ha statuito, con riferimento a fattispecie ricadenti nella normativa precedente a quella introdotta dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, modificativo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che le royalties corrisposte da soggetti residenti ad imprese commerciali non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia per l'utilizzo commerciale di opere dell'ingegno, invenzioni industriali, marchi di fabbrica e simili non sono tassabili in Italia agli effetti dell'IRPEG e dell'ILOR.

Va precisato che il principio sopra enunciato riguarda soltanto le royalties corrisposte entro il 1981, atteso che il legislatore ha definitivamente risolto il problema con il citato art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897, sancendone espressamente la tassabilità a partire dal 1° gennaio 1982.

Circa il regime tributario delle royalties è appena il caso di ricordare che questo Ministero, argomentando dalla considerazione che nei confronti di un imprenditore non residente la base imponibile è costituita dai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aveva ritenuto che i proventi in parola fossero inquadrabili tra i redditi derivanti da altre attività occasionali di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 sopra citato e quindi tassabili — così come aveva affermato la stessa Corte di cassazione, sezione I, con sentenza del 7 giugno 1981, n. 3931 — a nulla influendo l'insussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia.

Siffatta tesi si fondava, peraltro, sull'ulteriore considerazione che una diversa soluzione avrebbe determinato una disparità di trattamento tributario in presenza di un'identica fattispecie reddituale, nel riflesso che, mentre le royalties corrisposte ad un lavoratore autonomo non residente e privo di base fissa in Italia sono quivi soggette ad imposizione, quelle, invece, corrisposte ad un imprenditore non residente ne sarebbero rimaste escluse.

Tuttavia, considerato che appare del tutto improbabile ottenere un mutamento dell'orientamento assunto nella soggetta materia dalle sezioni unite della Corte di cassazione, questo Ministero, in conformità, peraltro, al parere espresso al riguardo dall'Avvocatura generale dello Stato, è pervenuto nella determinazione di prestare acquiescenza all'orientamento stesso e, conseguentemente, di non coltivare i giudizi tuttora pendenti, la cui eventuale prosecuzione non avrebbe verosimilmente alcuna possibilità di approdare ad un risultato favorevole all'Amministrazione finanziaria ed esporrebbe inutilmente la stessa ad una più onerosa rifusione delle spese processuali.

Pertanto si dispone l'abbandono di tutte le controversie analoghe a quelle decise dalla suprema Corte di cassazione e tuttora pendenti dinanzi alla magistratura ordinaria o alle commissioni tributarie.

Per effetto della determinazione sopra adottata e tenuto conto che le sentenze rese dalle sezioni unite della Corte di cassazione o da altri organi giurisdizionali in relazione alla specifica materia fanno stato soltanto fra le parti, si dispone che i rimborsi dei tributi corrisposti sulle royalties in argomento potranno essere effettuati nei confronti di quei soggetti che abbiano prodotto a suo tempo specifica istanza di rimborso entro il termine di decadenza di diciotto mesi alla data del versamento diretto ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o ricorso contro l'atto impositivo, e per i quali risultino tuttora pendenti le relative controversie innanzi alle commissioni tributarie o all'autorità giudiziaria, nonché nei confronti di quei soggetti che, avendo presentato tempestiva istanza di rimborso possono ancora proporre ricorso avverso il silenzio-rifiuto del competente organo tributario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali in indirizzo accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette di questo Ministero; gli uffici distrettuali e i centri di servizio delle imposte dirette alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: VISENTINI

(6138)

Errata-corrige alla circolare 24 luglio 1984, n. 26: « Art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787: Determinazione dell'ammontare degli interessi su carichi d'imposta iscritti a ruolo nell'ipotesi di sospensione della riscossione ». (Circolare pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 298 del 29 ottobre 1984).

Nel primo rigo del primo capoverso della circolare citata in epigrafe dove è scritto: « Con l'introduzione *del* vigente sistema di esazione », leggasi: « Con l'introduzione *nel* vigente sistema di esazione ».

(6072)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno 1985 potrà essere concesso, qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) il cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, etc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle Amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo, a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a mt 1,65;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con la serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico;

determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in eventuali colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratteriologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana mt 100; corsa piana mt 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*), *b*) e *c*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del concorso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso. I sottotenenti saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici, in reparti non ubicati nella regione in cui è compreso il comune di residenza anagrafica degli stessi e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. B di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1984
Registro n. 62 *Finanze, foglio n.* 313

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) .
nato a . . il . . domiciliato a . . (provincia di . .)
in via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito in data . . con il punteggio di . .;

e) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . o capitaneria di porto di . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . (provincia di . .)
via . . n. .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6):

.
.
.

Data, .

Il candidato

. .

Visto per l'autenticità della firma (7) .

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(6142)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia e geofisica . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di letteratura italiana . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di biologia generale e genetica per la cattedra di biologia molecolare . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6058)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I . . . posti 1

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II . . . » 2

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali » 1

istituto di clinica oculistica . . . » 1

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, nonché patentino o diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a concorsi per più posti, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa (sesta qualifica funzionale) delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Palermo.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno alla data e nelle sedi che saranno indicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica ostetrica e ginecologica, per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo - Ufficio concorsi - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(6059)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di energetica (già istituto e dipartimento di scienze fisiche) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso il dipartimento di energetica, facoltà di ingegneria, via Brecce Bianche, Monte D'Ago - Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 gennaio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 29 gennaio 1985, ore 9;
prova pratica con relazione scritta: 30 gennaio 1985, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di anatomia e istologia patologica, ospedale regionale, Torrette di Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 febbraio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 7 febbraio 1985, ore 9;
prova pratica con relazione scritta: 7 febbraio 1985, ore 15.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina sperimentale e clinica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, o in chimica pura, o in scienze biologiche, o in informatica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di medicina sperimentale e clinica, facoltà di medicina e chirurgia, Monte D'Ago - Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 gennaio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 16 gennaio 1985, ore 9;
prova pratica con relazione scritta: 16 gennaio 1985, ore 15.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(6060)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di biochimica (per l'insegnamento di chimica biologica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o laurea in chimica o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(6057)

Concorso a cinque posti di bidello presso l'Università di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli (seconda qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Camerino per cinque posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(6056)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di agraria:

istituto di estimo rurale e contabilità . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(6055)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ostetrica (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1982.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, e inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6061)

Diari delle prove d'esame di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Udine

Le prove d'esame del concorso pubblico a due posti di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso il centro di calcolo dell'Università degli studi di Udine, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 6 ottobre 1984, pagina 8371, avranno luogo presso il centro di calcolo, via Mantica n. 3, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1984, ore 8,30;

prova pratica con relazione scritta: 11 dicembre 1984, ore 8,30.

Le prove d'esame del concorso pubblico a due posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso il centro di calcolo dell'Università degli studi di Udine, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 6 ottobre 1984, pag. 8371, avranno luogo presso il centro di calcolo, via Mantica n. 3, Udine, nei giorni 10, 11 e 12 dicembre con inizio alle ore 8,30.

(6054)

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento, da quattordici a diciassette, del numero dei posti del concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1984-85.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1984-85 (registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1984, registro n. 3 Difesa, foglio n. 300), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41 del 10 febbraio 1984;

Considerata l'esigenza della Forza armata di elevare di tre unità il numero dei posti messi a concorso per il ruolo ingegneri;

Decreta:

Articolo unico

Per l'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1984-85, sono messi a concorso per il ruolo ingegneri diciassette posti anzichè i quattordici inizialmente fissati nel decreto ministeriale 20 gennaio 1984 (registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1984, registro n. 3 Difesa, foglio n. 300).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 217

(6082)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Diario della prova pratica del concorso pubblico a quarantatre posti di coadiutore dattilografo

La prova pratica del concorso a quarantatre posti di coadiutore dattilografo in prova, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 23 dicembre 1982, proseguirà nel mese di dicembre, secondo il seguente calendario:

1 dicembre 1984 da Di Gioia a Ellena;
3 dicembre 1984 da Elmi a Ferretti;
4 dicembre 1984 da Ferri a Gabriele;
5 dicembre 1984 da Gabrieli a Giordano;
6 dicembre 1984 da Giorgelli a Iencinella;
7 dicembre 1984 da Ienco a Leoncini;
10 dicembre 1984 da Leone a Maggisano;
11 dicembre 1984 da Magi a Marra;
12 dicembre 1984 da Marradi a Merafino;
15 dicembre 1984 da Merandi a Mormile;
19 dicembre 1984 da Moro a Paci;
20 dicembre 1984 da Pacifici a Pavolillo;
21 dicembre 1984 da Pavone a Pillosu;
22 dicembre 1984 da Piloni a Puzzuoli.

I candidati sopra indicati, che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso medesimo, dovranno presentarsi, a pena di decadenza, nel giorno loro assegnato presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, via della Ferratella in Laterano n. 51, alle ore 9, muniti di un documento di riconoscimento.

(6141)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA

Avviso relativo all'approvazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici, per esami, a tre posti di collaboratore (ruolo amministrativo), a tre posti di prima qualifica professionale (ruolo ingegneri) e a due posti di seconda qualifica professionale (ruolo periti agrari).

Con deliberazioni 16 ottobre 1984, numeri 4877 e 4878 e 6 novembre 1984, n. 4927 del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, in Bari, sono state approvate le graduatorie generali dei concorsi pubblici, per esami, a tre posti di collaboratore (ruolo amministrativo), a tre posti di prima qualifica professionale (ruolo ingegneri) e a due posti di seconda qualifica professionale (ruolo periti agrari).

(6147)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 317 del 17 novembre 1984 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Errata-corrige al concorso, per esami, per l'assunzione di dieci unità. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* parte II, n. 295 del 25 ottobre 1984).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227